

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 luglio al 2 agosto 2012)

INDICE

DE FEO ed altri: sullo stato di conservazione della Cappella degli Scrovegni (4-07691) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	Pag. 5737	sulla disciplina in materia di sottoscrizione di prodotti derivati da parte degli enti locali (4-07253) (risp. POLILLO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	5756
DE LILLO: sull'abbattimento di alberi in una zona del parco lombardo della valle del Ticino (4-06534) (risp. CLINI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5739	LUMIA: sull'affidamento dei lavori per il potenziamento del sistema di comunicazioni denominato MUOS a Niscemi (Caltanissetta) (4-06861) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	5762
DELLA SETA ed altri: su un progetto volto alla realizzazione di un anfiteatro per spettacoli musicali nella città di Lucca (4-07252) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	5741	OLIVA: sui rischi ambientali derivanti dall'ex cartiera "Sigicar" in provincia di Frosinone (4-00867) (risp. CLINI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5765
GIARETTA: sulla fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (4-07612) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	5746	sui rischi ambientali derivanti dall'ex cartiera "Sigicar" in provincia di Frosinone (4-05637) (risp. CLINI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5766
LANNUTTI: sui criteri di intervento della Simest SpA in favore di imprese operanti nel settore agroalimentare (4-06195) (risp. PASSERA, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	5747	PARAVIA: su episodi di vandalismo ai danni di strutture scolastiche in provincia di Salerno (4-06883) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5769
sulla mancata tutela di creditori interessati alla procedura di liquidazione coatta della compagnia di assicurazioni Colombo SpA (4-06251) (risp. PASSERA, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	5753	PEDICA: sull'aggiudicazione di una gara per l'affidamento dell'organizzazione di procedure selettive indette dal Comune di Roma (4-07256) (risp. PATRONI GRIFFI, <i>ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione</i>)	5770

RANUCCI: su incentivi finanziari destinati al settore della nautica (4-03060) (risp. PASSERA, *ministro dello sviluppo economico*) 5774

RUSCONI ed altri: sulla violenza negli stadi di calcio (4-07968) (risp. DE STEFANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 5776

SARO: su comportamenti anticoncorrenziali da parte di alcune compagnie assicurative nel settore della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli (4-07303) (risp. PASSERA, *ministro dello sviluppo economico*) 5779

DE FEO, ALBERTI CASELLATI, BALBONI, TOFANI, SPADONI URBANI, GARAVAGLIA Mariapia, BARBOLINI, GALLO, TREU, SPEZIALI, CARRARA, MAZZUCONI, BLAZINA, RANDAZZO, BALDASSARRI, VIESPOLI, CARLONI, BAIIO, DE LUCA Cristina, ICHINO, VITA, ANDRIA, VICECONTE, NESSA, SARO, SARRO, BERTUZZI, MARCUCCI, BENEDETTI VALENTINI, D'ALIA, PARDI, BALDINI, GRAMAZIO, ZANDA, CECCANTI, PORETTI, IZZO. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che è nota la gravissima condizione di rischio conservativo in cui si trova oggi la Cappella degli Scrovegni che, affrescata da Giotto tra il 1303 e il 1304, è uno dei monumenti di decisiva importanza per la storia stessa della civiltà figurativa dell'Occidente,

si chiede di sapere:

se a quanto risulta al Ministro in indirizzo sia stata studiata l'influenza sulla tenuta statica del monumento delle differenti fondazioni di abside e navata, quelle che già nei secoli hanno generato la formazione di crepe e fessure sugli affreschi;

se risulti essere stato studiato un modo di protezione del monumento dal rischio sismico, ricordando come il recente terremoto che ha gravemente colpito l'Emilia nord orientale abbia causato, a Padova, la caduta a terra di un frammento di intonaco decorato in una vela della vicina Basilica del Santo;

più in particolare se il problema del rischio sismico della Cappella risulti essere stato studiato: alla luce dell'appena detta differenza di fondazione di abside e navata del monumento; alla luce della sostituzione, nel 1967, dell'originario tetto in legno con un tetto in acciaio, rispetto al quale è opportuno segnalare come un metro cubo di acciaio abbia un peso specifico all'incirca otto volte quello del legno, oltre agli assai diversi coefficienti di dilatazione e inerzia termica; alla luce della presenza di un cordolo di cemento armato posto in opera sulla parte sommitale dell'edificio sempre nel 1967. Cordolo rispetto al quale tutti i più recenti terremoti, *in primis* quello di Assisi, hanno dimostrato che gli irrigidimenti dei monumenti antichi con cemento armato in forma di cordoli, angoli, capriate, eccetera, hanno notevolmente aumentato la gravità dei danni, anziché scongiurarli; alla luce della presenza, nella cripta non aperta al pubblico, di massicci setti murari addossati alle pareti laterali e alle volte della cripta, setti murari messi in opera come protezione del monumento dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale e mai rimossi, e setti murari con ogni probabilità oggi strutturalmente interagenti con pavimento e pareti della Cappella;

se risulti essere stato studiato il problema dell'umidità presente in detta cripta, chiusa al pubblico, il cui pavimento - una gettata di cemento coperta di fango - è costantemente invaso dall'acqua che emerge dalla falda sottostante. Tale problema è stato approssimativamente affrontato con un rimedio del tutto empirico e rozzo: un vascone appoggiato alla parete ovest della cripta, all'interno del quale è collocata un'ulteriore vaschetta con due pompe che succhiano l'acqua in eccesso del pavimento, pompe che, attraverso un condotto, riversano l'acqua nei condotti di smaltimento esterni, che in tal modo la rimettono nella falda, realizzando una specie di moto perpetuo;

se risultino tutte le autorizzazioni di legge, anche da parte delle Soprintendenze, locale e regionale, circa la costruzione di due torri di abitazione alte circa cento metri, attualmente in corso nei pressi della Cappella;

in caso affermativo, cioè nel caso in cui quelle autorizzazioni esistano, se queste siano il risultato di uno studio che escluda interazioni tra gli scavi delle assai profonde fondamenta delle due dette torri d'abitazione alte cento metri in corso di costruzione di fianco alla Cappella e la falda acquifera, con ogni probabilità Comune alla Cappella stessa;

se le Soprintendenze, locale e regionale, si siano sincerate, tramite appositi e documentabili studi, che gli scavi per le fondamenta delle dette torri possano aver fatto aumentare il flusso dell'acqua nella cripta della Cappella e, in caso negativo, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, sia per la grave negligenza delle Soprintendenze, sia per il proieguo dei lavori di costruzione delle torri.

(4-07691)

(12 giugno 2012)

RISPOSTA. - Il grave stato di degrado e dissesto raggiunto dalla Cappella degli Scrovegni di Padova si deve, principalmente, alle condizioni di abbandono e di fatiscenza che si sono verificate per quasi tutto l'Ottocento ed ai traumi subiti con il crollo del pronao del 1817 e la demolizione del palazzo Scrovegni nel 1824.

La tenuta statica della cappella è stata oggetto di analisi strutturali prima, durante e dopo il restauro degli affreschi del ciclo giottesco, realizzato, a partire dagli anni '90, a cura dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro. Le analisi sono consistite, principalmente, in misurazioni sperimentali, monitoraggi e modelli di calcolo. Le campagne di manutenzione e di controllo diagnostico, i cui esiti sono stati resi noti nel corso della giornata di studi organizzata a Padova, in data 25 giugno 2012, dal Comune, dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, dalla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, hanno evidenziato una buona conservazione degli affreschi dal punto di vista della loro coesione e non hanno rilevato alcun

nuovo fenomeno di affioramento dei sali in superficie, né fenomeni di solfatazione dovuti all'umidità presente nella struttura muraria. Le misurazioni dell'umidità di risalita presente nelle murature hanno, inoltre, dimostrato l'ininfluenza dell'acqua presente nel cenobio al piano interrato.

Circa il rischio sismico relativo alla cappella, sono state attentamente valutate le possibili interazioni strutturali tra essa ed i setti murari presenti nella cripta, realizzati con funzione di protezione da eventuali bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. Ne è emerso che tali setti non producono effetti negativi in condizioni statiche e che, anzi, potrebbero dare un contributo positivo in caso di eventi sismici.

Quanto al tetto in acciaio, che, nel 1963, ha sostituito l'originaria orditura, si precisa che tale intervento è il frutto di criteri e tecnologie molto diffuse all'epoca della sua realizzazione. Ferma restando la posizione del Ministero, contrario all'impiego di calcestruzzo armato negli edifici di interesse storico strutture realizzate con tale materiale possono, se ben eseguite, anche avere effetti positivi, in caso di eventi sismici, come è stato di recente dimostrato dalla facciata della chiesa di San Bernardino a L'Aquila.

Per quanto attiene, infine, al progetto relativo alla costruzione di due toni su un'area distante circa 200 metri dalla cappella degli Scrovegni, si evidenzia che le relative autorizzazioni sono rimesse alla specifica competenza del Comune di Padova che, per quanto consta al Ministero, ha disposto specifici approfondimenti, anche affidando ad un'*équipe* qualificata di tecnici le verifiche idrauliche e geotecniche delle aree prossime e meno prossime alla cappella. Tali verifiche non hanno comportato alcuna segnalazione di anomalie nei regimi idrici della falda.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

ORNAGHI

(1° agosto 2012)

DE LILLO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il centro Cascina venara si trova nel parco lombardo della valle del Ticino a Zerbolò (Pavia), ed è costituito da risaie, siepi e canali, boschetti ripariali, incolti, pioppeti e da uno splendido bosco secolare;

il centro, gestito da Legambiente in collaborazione con il Consorzio del parco lombardo della valle del Ticino e il Comune di Zerbolò, è un centro cicogne, attrezzato con strutture per il *restocking* in natura di detti animali migratori;

premessi, inoltre, che:

nei giorni scorsi alcuni *forum* di siti *internet* hanno sviluppato accese discussioni circa l'abbattimento di numerosi e secolari alberi presenti nel centro;

secondo i partecipanti a detti *forum* tali abbattimenti, avvenuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, avrebbero distrutto l'*habitat* delle cicogne privandole dei loro nidi e avrebbero danneggiato irrimediabilmente il patrimonio arboreo del parco;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra riportato;

se risulti il numero e la qualità degli alberi abbattuti;

se risultino autorizzazioni per detti abbattimenti;

se risultino i costi sostenuti per detti abbattimenti e in capo a chi;

se risultino danni cagionati dagli abbattimenti alla fauna presente nel centro, con particolare riferimento alle cicogne;

infine, se e quali iniziative intenda intraprendere al fine di vigilare su quanti, pubblici o privati, hanno l'onere di provvedere alla gestione dei parchi, dei centri e delle oasi protette presenti sull'intero territorio italiano.

(4-06534)

(10 gennaio 2012)

RISPOSTA. - Il Comune di Zerbolò con la nota prot. 551 del 9 marzo 2012, ha provveduto ad inviare degli aggiornamenti in merito alla problematica relativa all'abbattimento di alberi secolari presenti nel centro Cascina Venara, nel perimetro del parco lombardo della valle del Ticino.

In particolare, il Comune ha ammesso che vi siano stati «errori formali di estensione del taglio ad esemplari di cui non era stata fatta richiesta di autorizzazione, tuttavia si è trattato di piante in filare appartenenti a specie non autoctone, quali vecchi esemplari di Pioppo ibrido di grandi dimensioni, ormai giunti a maturità e con problemi fitopatologici e di stabilità, ed esemplari di *Acer negundo* L. e *Alnus altissima*, tra le due specie esotiche più invasive e maggiormente pericolose per la conservazione degli habitat presenti e per la diffusione lungo le aste fluviali di Po e Ticino, definite “specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità”, nella L.R. 27/2004, art. 11, comma 5, lettera e)».

Nelle fasi esecutive di abbattimento di esemplari di così grandi dimensioni sarebbero state danneggiate piante immediatamente adiacenti per lo più di piccole dimensioni e provenienti da reimpianti recenti, mentre sarebbero stati salvaguardati, con non poca difficoltà, diversi individui di *Quercus robur* L.

Gli interventi di taglio di specie non autoctone e disposte in filare erano finalizzati alla loro sostituzione con specie autoctone certificate e disposte in modo naturale a formare nuove macchie arboreo-arbustive, secondo quanto previsto dal progetto di riqualificazione paesaggistica e naturalistica dell'area della Cascina Venara.

Il progetto, secondo quanto segnalato dal Comune, recepisce totalmente quanto riportato nelle schede descrittive dei SIC e delle ZPS in cui è inserita la cascina Venara ed ha come obiettivi fondamentali tematiche che riguardano la valorizzazione delle potenzialità ecologiche e della funzionalità degli *habitat* presenti, l'eliminazione delle ragioni di degrado e la reintroduzione delle popolazioni autoctone affinché possano raggiungere il più alto grado di complessità strutturale e possano esprimere il più alto livello di naturalità e biodiversità.

Nel corso degli interventi di riqualificazione sarà posta particolare attenzione al mantenimento di vecchi alberi morti per il loro ruolo di rifugio e di riserva trofica, compatibilmente con le condizioni fitosanitarie generali per ragioni di sicurezza pubblica.

Saranno effettuati interventi di realizzazione di siepi, fasce tampone boscate e impianti di piccoli gruppi di alberi e arbusti, impiegando specie riferibili agli *habitat* 91F0 e 91E0, tipici dell'area della Cascina.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

CLINI

(27 luglio 2012)

DELLA SETA, ICHINO, MARCUCCI, FERRANTE. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

il Piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile (PIUSS) del Comune di Lucca annovera, tra vari altri progetti che beneficiano in parte di finanziamenti europei, la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere eventi musicali e, in particolare, il "Lucca Summer festival" che da anni si svolge in piazza Napoleone durante il mese di luglio raccogliendo oltre 50.000 presenze. La nuova localizzazione di questa imponente ed affollata manifestazione è stata individuata nell'area di piazzale Verdi, dove l'amministrazione comunale vorrebbe realizzare un grande anfiteatro;

tale opera è assai onerosa per le casse comunali: dei 5 milioni e oltre di euro di costo preventivato, solo 3 milioni proverrebbero dai fondi europei del programma PIUSS, mentre oltre 2 milioni sono a carico del Comune;

l'iniziativa appare per diversi aspetti molto discutibile. Da una parte, la nuova struttura sarebbe in grado di accogliere poche centinaia di spettatori in più rispetto alla piazza Napoleone, dall'altra la sua realizzazione

sottrarrebbe somme preziose del bilancio comunale in una situazione già di larga difficoltà finanziaria e nella quale, per esempio, scarseggiano le risorse per la conservazione e la manutenzione ordinaria della preziosa cinta muraria di Lucca;

inoltre va sottolineato che nella stessa area interessata dal progetto insiste anche il Parco della rimembranza, monumento di grande valore tutelato sia come bene culturale (*ex art.* 10 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) sia quale vestigia della prima guerra mondiale (*ex legge* n. 78 del 2001). Il Parco, costruito negli anni tra il 1923 e il 1928 in memoria dei caduti nella prima guerra mondiale, è articolato in assi viari che confluiscono verso la porta S. Anna collegandola al vecchio decumano (via S. Paolino) e al nuovo decumano (via della Rotonda, poi via Vittorio Emanuele II);

l'associazione "Italia nostra", insieme al circolo di Lucca di Legambiente, ha ripetutamente espresso la propria contrarietà al progetto giacché, a fronte di un'assai dubbia utilità, esso lede con evidenza l'interesse costituzionale della tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, prevedendo tra l'altro la manomissione del Parco della Rimembranza che invece andrebbe recuperato e restaurato dopo decenni di incuria;

è importante evidenziare che l'attuale soprintendente Agostino Bureca, con decreto n. 38 del 5 ottobre 2010, ha revocato il nulla osta con il quale in data 9 febbraio 2010 il Soprintendente dell'epoca aveva autorizzato il progetto dell'anfiteatro. Il Comune di Lucca ha impugnato con un ricorso al TAR la decisione del nuovo soprintendente, e senza attendere l'esito del ricorso ha comunque indetto la gara d'appalto; di conseguenza Italia Nostra, sostenuta dal circolo di Lucca di Legambiente e da oltre 2.000 firme raccolte tra i cittadini contrari al programma di radicale sconvolgimento del piazzale Verdi, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare sia la natura del tutto illegale e arbitraria della decisione del Comune e sia il fatto che il nuovo anfiteatro causerebbe la mutilazione del Parco della rimembranza e l'abbattimento di circa 70 lecci,

si chiede di conoscere:

se, al fine di vigilare sul rispetto dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, del territorio, dell'ambiente, dei beni architettonici, della trasparenza, dell'imparzialità e della legittimità nell'azione della pubblica amministrazione, il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi nell'ambito delle proprie competenze al fine di accertare se l'amministrazione comunale di Lucca, nel procedere alla realizzazione di un anfiteatro nell'area di piazzale Verdi, non abbia espressamente violato le proprie prerogative istituzionali e specifiche disposizioni di legge;

se non intenda immediatamente sospendere la gara d'appalto e convocare una conferenza dei servizi, in cui siano invitati tutti gli enti interessati, in modo da verificare il rispetto delle norme urbanistiche e in materia di vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici a tutela di beni storici, paesaggistici e culturali.

(4-07252)

(11 aprile 2012)

RISPOSTA. - Il Comune di Lucca, nel quadro di un programma di cofinanziamento emanato dalla Regione Toscana per i piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS) predispose, nel 2009, una proposta di PIUSS denominata "Lucca dentro", costituita da più progetti coordinati di "recupero urbano" interessanti il margine ovest del centro storico, che, con decreto dirigenziale n. 5026/2009 della Regione, è stata ammessa al citato finanziamento.

Il progetto "Nuovo anfiteatro", nell'area di piazzale Verdi, parco della rimembranza (d'ora in avanti indicato come "primo progetto"), caratterizzato dalla previsione di spostamento del monumento ai caduti sul baluardo San Donato per fare luogo al realizzando anfiteatro, venne autorizzato dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Lucca e Massa Carrara, insieme ad altri progetti facenti parte dei PIUSS "Lucca dentro", con nota prot. n. 1348 del 9 febbraio 2010, nel quadro di una "intesa di concertazione" ai sensi dell'art. 5, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rilascio di tale autorizzazione era stato preceduto da una serie preliminare di incontri tra la Soprintendenza e l'amministrazione comunale.

A seguito di un esposto presentato da Italia nostra in data 31 maggio 2010, la Soprintendenza, rivalutati gli atti, con decreto n. 38 del 5 ottobre 2010, ha revocato l'autorizzazione. In particolare, è stato rilevato un vizio di incompetenza, essendo la "rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione di beni culturali", una tipologia di intervento subordinato ad autorizzazione della Direzione regionale e non già della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. *e-bis*), decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comune di Lucca ha presentato ricorso al TAR della Toscana per l'annullamento di tale provvedimento di revoca, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti o comunque connessi.

In data 18 ottobre 2010 il comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici si è riunito per valutare il progetto presentato dal Comune, relativo al "Nuovo anfiteatro" ed emettere il relativo parere consultivo.

Le indicazioni espresse dal Comitato invitavano allo studio di «una proposta progettuale di riqualificazione del sito in esame, che seppur fondata sulla idee avanzate dal prof arch. Hans Kollhoff» garantisse «la presenza delle memorie relative al Parco della Rimembranza (obelisco ed ara), circondate da un boschetto di lecci, nell'area di Piazzale Verdi», e che dunque potesse «definirsi come "una sorta di palinsesto" capace di far armoniosamente convivere il ricordo della sistemazione sette-ottocentesca, la presenza della memoria in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale e la sistemazione contemporanea».

In ottemperanza a queste indicazioni, il Comune ha presentato una “Nuova soluzione progettuale” (d’ora in avanti indicata come “secondo progetto”), relativa all’intervento “Nuovo anfiteatro”, che prevede la ricollocazione del monumento in altro punto del sito di piazzale Verdi.

La competente Soprintendenza ha ritenuto opportuno sottoporre anche il nuovo progetto ad una verifica della Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Toscana e al parere degli organi consultivi superiori del Ministero, con nota n. 7116 del 31 maggio 2011, con la quale, pur evidenziando i positivi miglioramenti che la nuova soluzione propone rispetto alla precedente, ha rilevato, altresì, il permanere di molteplici criticità e punti irrisolti. Nel contempo, sono stati ulteriormente richiamati i numerosi vincoli di tutela gravanti sul parco, tra i quali quelli derivanti dalla legge n. 78 del 7 marzo 2001 (ora assorbita nel Capo VI del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”), e relativo decreto ministeriale del 4 ottobre 2002, che definisce, nell’allegato A, i criteri tecnico-scientifici per l’applicazione della legge n. 78 del 2001. Tali criteri scientifici contemplano “interventi di manutenzione” volti a realizzare “quanto necessario ai fini di conservare la preesistenza evitando rimozioni o interventi sostitutivi non giustificati”, rallentandone i processi di degrado e consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del manufatto al limite della memoria e “interventi di restauro” volti anche a consentire “la modifica funzionale del manufatto per rispondere alle esigenze attuali nella compatibilità con le caratteristiche preesistenti”.

Il Comitato si è riunito il giorno 5 luglio 2011 per esaminare il secondo progetto e, nel verbale n. 47 della seduta, “conferma il parere già reso con il precedente verbale n. 38 del 18 ottobre 2010 e ritiene che con la nuova soluzione progettuale l’Amministrazione comunale di Lucca abbia ottemperato alle indicazioni dettate nel predetto verbale” e “rimanda per la finale valutazione al competente comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima Guerra mondiale”.

Il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio della prima guerra mondiale, nelle cui riunioni si è toccato il tema posto dalla segnalazione di Italia nostra, deprecante la “distruzione del Parco della Rimembranza di Lucca”, ha evidenziato come per la tutela e valorizzazione del patrimonio della grande guerra sia richiesta alle “amministrazioni locali il rispetto alla normativa” e, dunque, la “scrupolosa osservanza della tutela dei parchi e viali della rimembranza, come ribadito dalla circolare della Di-

reazione Generale BSAE Servizio II — Tutela Patrimonio Architettonico del 27/11/08, prot. 24945". Lo stesso Comitato ha rilevato come per la tutela dei monumenti ai caduti sia richiesta, anche da parte dei Comuni, per la maggior parte proprietari di tali beni, una maggiore sensibilizzazione sul tema, attraverso la diffusione dei criteri tecnico-scientifici di applicazione della legge n. 78 del 2001 sulla tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale.

Con nota del 17 maggio 2012, la Soprintendenza ha comunicato alla Direzione regionale le ragioni di contrarietà all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'intervento, per motivi concernenti la sostanziale negazione dell'assetto urbanistico storico creato nel primo Novecento, l'esigenza di indirizzo generale di tutelare il complesso monumento-parco nella sua integrità storica e materiale e, non ultima, la considerazione specifica della prevista cospicua decurtazione del parco, per sua natura da considerarsi non un mero assetto verde, bensì parte integrante del complesso monumento-parco.

La Soprintendenza ha precisato, tuttavia, di non ritenere meritevole di difesa il mero *status quo* del sito di piazzale Verdi nelle condizioni attuali, caratterizzate dall'impovertimento materiale dell'assetto originario del parco, dal deterioramento del monumento e dell'assetto verde, dall'incongruo inserimento di interventi successivi, come la creazione della stazione di autolinee, dall'assenza di manutenzione, da aspetti di vero e proprio degrado e da fattori di sinergia negativa che, complessivamente, avvilluppano questo ambiente urbano caduto in obsolescenza, con esito di una scarsa qualità urbana complessiva. Di conseguenza, è interesse anche del Ministero identificare un obiettivo non di mero mantenimento dello stato attuale, bensì di completo e corretto recupero urbano del sito.

Alla luce di ciò, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, con provvedimento del 18 giugno 2012 ha comunicato al Comune di Lucca la mancata autorizzazione ad effettuare l'intervento, per i motivi indicati dalla Soprintendenza con la citata nota del 17 maggio, ribadendo la disponibilità, già manifestata nell'incontro tenutosi il 20 aprile 2012, a collaborare con gli uffici competenti della Regione, con l'amministrazione comunale e con le competenti Soprintendenze al fine di individuare una proposta di restauro e di valorizzazione del complesso monumento-parco, inquadrata in un'ottica più generale di recupero urbano e funzionale del sito.

Quanto all'invito a sospendere la gara d'appalto che sarebbe stata indetta dall'amministrazione comunale di Lucca, non può che rammentarsi che il Ministero non ha tali poteri di sindacato sull'operato di altre pubbliche amministrazioni. Le Soprintendenze possono bensì fermare o inibire dei lavori, avvalendosi dell'art. 28 del codice dei beni culturali, ma tale possibilità non si ravvisa nella fattispecie in esame perché nessun lavoro è iniziato, né è prossimo a essere iniziato; inoltre, la procedura di affidamento degli stessi era già stata di fatto sospesa dal Comune, in attesa della definitiva va-

lutazione del progetto, a fini autorizzativi, da parte della Direzione regionale e della Soprintendenza.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

ORNAGHI

(1° agosto 2012)

GIARETTA. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* -
Premesso che:

la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto svolge da oltre 40 anni una qualificata attività concertistica, essendosi affermata come una delle principali orchestre da camera italiane nelle più prestigiose sedi concertistiche in Italia ed all'estero, sotto la guida di prestigiosi direttori d'orchestra e con la partecipazione dei maggiori nomi del concertismo internazionale;

la situazione di bilancio appare particolarmente difficile, sia per lo stato generale del settore musicale, sia per specifiche vicende gestionali;

gli ultimi dati disponibili sulla distribuzione dei contributi per le Istituzioni concertistiche orchestrali, relativi al 2009, registrano un contributo a carico del Fondo unico per lo spettacolo di 2.147.384 euro, pari al 51,7 per cento delle entrate complessive;

la Fondazione dimostra una particolare capacità di attrarre contributi privati, che costituiscono infatti il 32,6 per cento delle entrate complessive, dato assolutamente superiore alla media nazionale, che si attesta al 5,8 per cento, segno della vitalità della Fondazione;

tuttavia all'importante peso della contribuzione privata corrisponde un minore impegno del sistema degli enti locali; mentre il contributo del Comune capoluogo pari al 5,9 per cento è in linea con la media nazionale (6,9 per cento), c'è un grave *deficit* dell'Amministrazione provinciale (0,9 per cento rispetto alla media nazionale dell'8,4 per cento) e della Regione (8,1 per cento rispetto alla media nazionale del 44,9 per cento);

il permanere di questa situazione finanziaria rischia di compromettere gravemente l'attività di una così prestigiosa istituzione musicale,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo e quali iniziative intenda assumere a sostegno dell'attività dell'Orchestra di Padova e del Veneto.

(4-07612)

(5 giugno 2012)

RISPOSTA. - La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero sovvenziona correntemente la fondazione Orchestra di Padova e

del Veneto (Padova) per l'attività che la stessa realizza nel settore delle istituzioni concertistico-orchestrali. La concessione di contributi ai soggetti istanti, atteggiandosi quale procedura concorsuale in ragione della pluralità di domande a fronte di risorse contenute, deve necessariamente sottostare a tutte le disposizioni contenute nel titolo III della legge del 14 agosto 1967, n. 800, e nel decreto ministeriale 9 novembre 2007 come modificato con decreto ministeriale 3 agosto 2010.

In particolare, le risorse destinate ai singoli settori lirico-musicali sono state individuate nel 2012 solo dopo ripartizione del FUS ad opera del Ministro e successiva ripartizione della quota Fus/Musica, a mezzo del provvedimento del Direttore generale, che ha concluso la procedura prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2007 che prevede l'acquisizione dei pareri della Commissione consultiva per la musica e della Conferenza unificata.

Il contributo a favore della fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, per l'anno 2012, è stato già assegnato con decreto dirigenziale del 31 maggio 2012, in conformità al parere della Commissione consultiva musica espresso sui progetti artistici nella riunione del 21 e 22 maggio 2012, ed è pari a 1.150.000 euro. Non sono previsti per l'anno in corso ulteriori finanziamenti a favore del settore delle istituzioni concertistico-orchestrali.

Occorre sottolineare che, tra le 12 ICO (istituzioni concertistico-orchestrali) sottoposte al vaglio della Commissione, la fondazione ha attinto il risultato più lusinghiero, avendo ottenuto un moltiplicatore pari a 2,59, circostanza che ha favorevolmente aumentato la base quantitativa (i dati finanziari offerti dallo stesso organismo interessato), che pure non si colloca tra le basi maggiori delle ICO vagliate. Ciò dimostra l'altissima considerazione riservata dall'amministrazione a tale fondazione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

ORNAGHI

(26 luglio 2012)

LANNUTTI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la Simest SpA è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero costituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, ed è controllata dal Governo italiano che detiene il 76 per cento del pacchetto azionario;

tale società ha come oggetto sociale la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabili organizzazioni in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di specifiche iniziative di investimento

e/o di collaborazione commerciale e industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche;

dunque, la Simest è stata costituita per promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane ed assistere gli imprenditori nelle loro attività all'estero;

tuttavia, risulta accertata dal bilancio e dalle relazioni d'esercizio, nonché da visura alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, la partecipazione della Simest in società le quali pubblicizzano e commercializzano in Italia e in altri Paesi europei ed extraeuropei generi alimentari con nomi italiani, presentati sul mercato come di fattura e tradizione italiana, ma che, di contro, vengono prodotti con materia prima di provenienza, prevalentemente o integralmente, non italiana, cagionando seri danni al vero *made in Italy*;

di queste società le più note, anche attraverso le denunce della stampa, risultano essere la Lactitalia Srl con sede in Romania e Parmacotto Usa Inc. con sede negli Stati Uniti;

Lactitalia è una società a responsabilità limitata costituita nel 2005 in Romania per la lavorazione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari;

nella pagina *Internet* di presentazione dei prodotti della Lactitalia, si legge: "per voi abbiamo intrecciato il latte rumeno alla tradizione e alla tecnologia italiana";

Lactitalia pubblica e commercializza, in Italia ed in altri Paesi europei ed extraeuropei, formaggi di una grande varietà che evocano la provenienza italiana: prodotti Lactitalia "Dolce vita" (mozzarella, pecorino, mascarpone, caciotta, eccetera), mentre tra i formaggi di tradizione rumena Lactitalia "gur? de rai", risulta compresa anche una ricotta con denominazione commerciale "Ricotta Toscanella";

le pratiche commerciali adottate da Lactitalia sono poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, in quanto promuovono un'origine e una fattura italiana dei prodotti che non sono veritieri;

pertanto, i consumatori vengono tratti in inganno e acquistano tali alimenti con l'erronea convinzione che sono di origine e tradizione italiana;

si rileva, inoltre, la sussistenza di un conflitto di interessi, posto che *partner* italiana di Lactitalia è Roinvest Srl dei fratelli Pinna (come risulta da bilancio e relazioni di esercizio 2010), i quali, pur essendo presenti nei consorzi di tutela del pecorino romano in Sardegna, attraverso la società rumena promuovono all'estero prodotti non italiani, ma che richiamano ingannevolmente alla tradizione italiana (*italian sounding*);

oltre alla Lactitalia, la Simest possiede partecipazioni nella Parmacotto USA Inc., che è una società commerciale ubicata a New York e controllata dalla Parmacotto SpA;

tale società detiene il 100 per cento di Nabucco Ilc, società che si occupa della gestione del primo negozio aperto nel 2008 a Manhattan ed il 100 per cento di Parmacotto America Inc., società che si occupa della distribuzione all'ingrosso dei prodotti Parmacotto in USA con sede in Connecticut;

il 30 ottobre 2008 la Simest acquista una partecipazione del 49 per cento in Parmacotto USA Inc. (fonte: Relazione di esercizio Simest 2008); il 31 dicembre 2009 Parmacotto SpA riacquista la totalità delle azioni USA, con un debito a medio-lungo termine nei confronti della Simest di 3 milioni e mezzo di euro; a giugno 2010 compare nuovamente la partecipazione di Simest del 49 per cento in Parmacotto USA Inc. (fonte: Cerved gruppo Simest su dati archivi soci e bilanci).

nel 2008 Parmacotto ha aperto a New York la "salumeria Rosi", con un investimento di circa 5 milioni di dollari;

posto che sussistono per legge criteri rigorosamente restrittivi per l'esportazione di carne negli Stati Uniti per i quali alcuni salumi italiani non sono esportabili, il 15 settembre 2010 Alessandro Rosi, amministratore delegato di Parmacotto dichiara: "la metà circa delle carni suine lavorate nel mio gruppo viene da fuori: Francia, Danimarca, Spagna e Germania (...) perché ciò che conta è il know how, la lavorazione delle carni";

l'origine non italiana delle carni si deduce anche dal fatto che nei prodotti venduti non è rintracciabile un'indicazione o anche un riferimento diretto al fatto che gli stessi siano realizzati in Italia o in altro territorio, con carne italiana o non italiana, ad eccezione del caso del prosciutto di Parma in cui si dice espressamente che si tratta di un prodotto con denominazione di origina protetta (Dop);

tuttavia, sebbene una considerevole quantità di carne lavorata dalla Parmacotto USA Inc. non sia di origine italiana, la società presenta i suoi prodotti con i nomi tradizionali italiani (salame calabrese, mortadella, salame toscano, eccetera) e dichiara di offrire prodotti italiani selezionati da Parmacotto;

dunque, i messaggi di promozione dei prodotti Parmacotto appaiono ingannevoli, in quanto fanno riferimento improprio alla tradizione italiana senza nessun indizio certo sull'origine e il luogo di lavorazione degli stessi; ne consegue la scorrettezza delle pratiche commerciali adottate che inducono erroneamente i consumatori a ritenere che i salumi sono di origine italiana;

quindi si ritiene che la Simest, società controllata dal Ministero dello sviluppo economico, finanzia delle società come la Lactitalia e Parmacotto USA Inc. le cui pratiche commerciali sono ingannevoli e non veritiere e, pertanto, arrecano danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di verificare la partecipazione della Simest Srl in società del settore agroalimentare, in particolare accertando: i criteri in base ai quali vengono individuate le società del settore agroalimentare delle quali acquisire partecipazioni o finanziare ovvero da sostenere attraverso altre modalità; le modalità dell'acquisizione delle partecipazioni in Lactitalia e Parmacotto USA Inc.; il sistema di controlli effettuati sulle attività delle società del settore agroalimentare delle quali acquisisce partecipazioni o che finanzia e sostiene attraverso altre modalità affinché venga garantita la conformità allo scopo sociale; la rete di tutte le società del settore agroalimentare delle quali la Simest ha acquisito partecipazioni o che finanzia e sostiene attraverso altre modalità.

(4-06195)

(2 novembre 2011)

RISPOSTA. - Preliminarmente si precisa che la Simest SpA, costituita nel 1991, ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, è una società "finanziaria di sviluppo" pubblico-privata, partecipata al 24 per cento dalle principali banche italiane e al 76 per cento dalla Confindustria e dal Ministero. Lo scopo principale della Simest è di affiancare, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici e finanziari, le attività e gli investimenti internazionali delle imprese italiane, rafforzandone le capacità sui mercati internazionali.

Ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998 la società gestisce, inoltre, gli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale.

Per quanto riguarda le istanze poste (la prima: verificare la partecipazione della Simest S.r.l. in società del settore agroalimentare e individuare quale i vantaggi per il sistema agroalimentare nazionale siano stati promossi dalla Simest con strategie di finanziamento all'estero; la seconda riguardo alle modalità dell'acquisizione della partecipazione in Lactitalia e Parmacotto USA Inc.; la terza riguardo a quali azioni si intendano mettere in campo per verificare i criteri con i quali la Simest finanzia e promuove progetti di caratura internazionale e, infine, la quarta istanza riguardo alla necessità di un riscontro delle informazioni circa partecipazioni e finanziamenti ad altre società del settore alimentare) si rappresenta quanto segue.

È necessario sottolineare che, oltre a quanto stabilito in linea generale dalle normative vigenti, con specifico riferimento al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 80 del 2005 non è consentita, nell'ambito del sostegno delle imprese italiane nel loro percorso di internazionalizzazione (operato attraverso il sostegno di società come la Simest SpA) alcuna delocalizzazione; anzi, scopo dell'intervento è quello di indurre a potenziare gli effetti positivi sulla competitività complessiva delle aziende interessate e, conseguentemente,

sull'incremento dell'occupazione nelle stesse aziende in Italia e in settori nevralgici.

In questo senso e su questi principi di economia di mercato e di strategia occupazionale, nel mese di marzo 2012, il Ministero ha emanato direttive alla Simest SpA volte a contrastare ed evitare la pratica dell'*italian sounding* (letteralmente "suona italiano", fenomeno per cui un prodotto o un bene vengono rinominati in modo che il loro nome, appunto, "suoni" italiano) attuando un piano di maggiore tutela del settore agroalimentare e del consumatore.

Tali direttive, infatti, prevedono la revoca delle partecipazioni Simest a quelle imprese che, per le proprie iniziative di internazionalizzazione, pur usufruendo del supporto pubblico, pongano in essere pratiche commerciali in grado di indurre in errore i consumatori sull'origine o sulla provenienza dei prodotti commercializzati, ovvero di indurre in errore i consumatori mediante pratiche commerciali "non corrette" circa l'origine geografica dei prodotti, anche mediante indicazioni riconducibili all'*italian sounding*. Si precisa che a tale indirizzo giuridico-economico dovranno anche necessariamente conformarsi gli organi di gestione dei fondi pubblici di intervento, la cui gestione economico-finanziaria è affidata alla Simest SpA.

Si evidenzia che la Simest, con un preciso piano di investimenti, acquisisce partecipazioni in imprese che presentino programmi sia di sviluppo produttivo, sia nel campo della ricerca e dell'innovazione.

Gli interventi devono essere collegati ad un preciso progetto aziendale di investimento, volto al mantenimento delle esistenti capacità produttive e, al contempo, devono prevedere un ulteriore sviluppo delle aziende di volta in volta interessate, con impatto positivo sulla realtà delle imprese italiane maggiormente presenti nel settore dell'investimento estero.

È evidente, nel caso sollevato, che l'investimento della Simest è finalizzato a sostenere il piano di sviluppo della società italiana a favore della cosiddetta produzione *made in Italy*. In particolare il piano industriale è teso all'incremento della capacità autonoma di stagionatura attraverso il potenziamento della struttura produttiva (quindi impianti ed immobili necessari a tal fine) ed al potenziamento del piano di sviluppo commerciale estero, con particolare riguardo al mercato statunitense e a quello europeo (Francia e Germania).

In questa ottica preme precisare che, ad esempio, negli Stati Uniti d'America è prevista la realizzazione, attraverso la Parmacotto USA Inc., di alcune "prosciutterie" e di uno stabilimento al fine di consolidare un laboratorio di affettamento, e non di produzione, di prodotti italiani destinati al mercato americano.

La Parmacotto SpA ha comunicato alla Simest SpA che nello *store* di New York vengono commercializzati prodotti tipici di salumeria italiana la cui importazione è permessa dalle competenti autorità americane.

La Parmacotto ha precisato di non produrre salumi al di fuori dei confini italiani e che tutti i prodotti commercializzati negli USA riportano in etichetta indicazioni chiare e precise sul luogo di produzione del prodotto alimentare, la ragione sociale e la sede del produttore, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento o possibilità di errore da parte del consumatore sull'effettiva origine geografica dei prodotti stessi.

Si rappresenta infine che nella riunione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 è stato approvato un pacchetto contenente un ventaglio di misure urgenti e strutturali che realizzano una parte ulteriore dell'Agenda per la crescita sostenibile, che, fin dal suo insediamento, il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di valutazione.

Il provvedimento punta ad attivare molteplici leve indispensabili al rafforzamento della competitività ed alla ripresa della domanda. Per quanto riguarda questa amministrazione, misure volte alla costituzione del Fondo per la crescita sostenibile grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese, al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, all'introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese, alle misure volte a facilitare la risoluzione in continuità delle crisi aziendali, fino alle misure per il sostegno all'internazionalizzazione.

In particolare la norma provvede a riordinare il fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica (ex FIT), denominandolo "Fondo per la crescita sostenibile". Esso si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, articolati su tre linee strategiche: 1) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; 2) il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 3) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Al fine di un adeguato sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione, si sottolinea come la norma riordina e semplifica le procedure relative al Fondo per l'internazionalizzazione istituito dalla legge n. 394 del 1981 e gestito da Simest, istituendo inoltre una riserva pari al 70 per cento delle risorse per le PMI.

Sono istituiti inoltre i consorzi per l'internazionalizzazione, la cui *mission* sarà indirizzata alle nuove forme di internazionalizzazione, alla formazione, alla promozione del *made in Italy*. Sono, inoltre, estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate a quelli dei servizi e del commercio e dell'agroalimentare.

La composizione dei nuovi consorzi viene aperta anche alla possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni.

Sono altresì confermati i contributi del Ministero per sostenere i progetti di internazionalizzazione.

Al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità, i contributi per sostenere i progetti per l'internazionalizzazione di vari enti, organismi o associazioni sono ora concentrati solo sui progetti realizzati dai nuovi consorzi per l'internazionalizzazione, dalle Camere di commercio italiane all'estero e dalle associazioni di categoria. Per quanto riguarda infine i profili giuridici che abbiano un potere sanzionatorio a tutela del *made in Italy*, si affida al sistema delle Camere di commercio il potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di *made in Italy*, che impongono ai soggetti titolari o licenziatari di marchi di accompagnare i prodotti o le merci o con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto.

L'obiettivo è quello di rafforzare l'azione di contrasto a quelle condotte illecite di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in coerenza con la normativa europea sull'origine.

Il Ministro dello sviluppo economico

PASSERA

(27 luglio 2012)

LANNUTTI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

è arrivata all'interrogante la segnalazione di un cittadino che dal 1984 non è ancora riuscito a recuperare il proprio credito dalla compagnia di assicurazioni Colombo SpA;

in particolare il cittadino ha lavorato in qualità di consulente per la compagnia;

con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la società fu posta in liquidazione coatta amministrativa sotto la direzione di un commissario. In quel periodo, il cittadino era creditore della società Colombo per un capitale di 89.242.987 di vecchie lire italiane;

in data 22 luglio 1991, il commissario depositò alla cancelleria del tribunale civile di Roma l'elenco dei crediti. Da questo documento risulta che il cittadino è un creditore privilegiato per la somma indicata;

trascorsi 10 anni senza aver ricevuto il pagamento della somma dovuta, il cittadino fece ricorso nel 1994 alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e dopo una lunga lotta giudiziaria, la Corte emise la sentenza del 20 dicembre 2001 nel ricorso 256391/94 liquidando (assai riduttivamente anche rispetto alla svalutazione *medio tempore* maturata) 30.000.000 lire per

risarcimento del danno morale per riconosciuta violazione dell'art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diniego di accesso ad un tribunale), perché le regole fondanti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, caratterizzate dalla lunghezza della verifica dell'elenco dei crediti (sedici anni e sei mesi), hanno ostacolato in maniera ingiustificata il diritto del ricorrente di disporre di un ricorso "effettivo" per far valere il suo credito davanti ai giudici nazionali; veniva dichiarata la *dissenting opinion* del presidente, che riteneva violato anche l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione ("Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale");

per la precisione, come risulta dal sito *Internet* ufficiale della Corte europea dei diritti dell'uomo, il presidente Rozakis si esprime nel modo seguente: "È con grande rammarico che non posso concordare con la conclusione raggiunta dalla maggioranza nel senso della mancata violazione dell'art.1 del Protocollo 1. (...) Ritengo (...) che l'argomentazione della maggioranza trascura il fondamentale problema legale (..): il ricorrente aveva un credito che non era dipendente dall'attivo del debitore, ed il suo uso era stato controllato dall'applicazione delle leggi italiane concernenti la soddisfazione dei crediti. L'applicazione di queste leggi ha prodotto un ingiusto e eccessivo ritardo nel procedimento di soddisfazione del credito privilegiato del ricorrente, che ha portato ad una lesione del diritto del ricorrente al suo credito. Benché io sia d'accordo con la maggioranza nel ritenere che il debitore aveva problemi finanziari a soddisfare tutti i crediti dei suoi creditori, trovo che ciò sia irrilevante nella specie: credo che l'art.1 del Protocollo 1 sia stato violato perché il controllo dell'uso del credito aveva determinato ritardi che, alla fine, hanno avuto effetti nocivi per il credito - in quanto ciò incide sulla possibilità del ricorrente di reclamare tempestivamente i suoi diritti - e che hanno leso l'essenza stessa del diritto in maniera sproporzionata allo scopo perseguito";

sono trascorsi altri 10 anni circa e la liquidazione dopo oltre ben 27 anni non è ancora chiusa;

il cittadino ricorrente ha scritto una lettera al Ministro dello sviluppo economico e all'Isvap segnalando il ritardo accumulato dal commissario nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Colombo e chiedendo spiegazioni, senza ricevere alcuna risposta;

secondo le ultime informazioni fornite dal Governo il 29 febbraio 2001, a questa data la liquidazione era ancora in corso a causa dell'esistenza di molte procedure pendenti nelle quali era parte la società Colombo;

il cittadino ricorrente non ha ottenuto alcun pagamento in suo favore e considerata la sua età, 76 anni, sta perdendo ogni speranza di recupero del credito,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga ammissibile che la liquidazione coatta amministrativa di una piccola società vada ben oltre un quarto di secolo, senza che se ne veda ancora la fine;

quali iniziative urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere al fine di garantire che la sentenza della Corte europea venga applicata per non incorrere in ulteriori sanzioni e affinché i cittadini trovino nello Stato il garante di quanto previsto dalle convenzioni europee.

(4-06251)

(11 novembre 2011)

RISPOSTA. - L'atto riguarda i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori coinvolti nella procedura di liquidazione coatta amministrativa in danno della società di assicurazioni Colombo SpA e, in particolare, si basa sulla segnalazione di un cittadino creditore della società che, dopo diversi anni, ha dovuto fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per il riconoscimento dei propri diritti lesi, anche con riferimento al protrarsi dei tempi della procedura di liquidazione ed alla possibilità di ricorrere alla giustizia nazionale.

Sulla base degli elementi in possesso del Ministero, nonché di quelli trasmessi dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e relativi agli aspetti concernenti la procedura si evidenzia, in via generale, che proprio la ragione principale in base alla quale è possibile avviare la procedura concorsuale di *extrema ratio*, ovvero di liquidazione coatta amministrativa (LCA), risiede nello stato o condizione di perdita di eccezionale gravità, tale da non consentire più all'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni, con conseguente inesistenza *a priori* di garanzie certe circa l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo, in considerazione anche del fatto che tale ultima evenienza risulti strettamente connessa alla disponibilità residua attestata dagli organi procedurali al termine delle operazioni di realizzazione delle attività.

La caratteristica eminentemente pubblica della procedura e degli interessi rivestiti dalla LCA, inoltre, impone una maggiore estensione temporale (rispetto alle ordinarie procedure concorsuali) necessaria affinché i soggetti chiamati a governare la procedura (i commissari liquidatori) possano garantire la completa verifica dello stato passivo: infatti il commissario è tenuto, nell'esperimento dell'attività di accertamento del passivo dell'impresa, ad esaminare d'ufficio, a prescindere dall'effettiva presentazione di un'istanza di insinuazione al passivo da parte dei soggetti interessati, un numero estremamente elevato di posizioni creditorie, anche sulla base degli elementi documentali rinvenuti presso l'impresa stessa. Né il commissario può procedere alla ripartizione dell'attivo prima della conclusione di tutti i contenziosi civili pendenti, finalizzati al recupero di ogni credito di cui la società di assicurazione è titolare.

Come noto, poi, l'insufficienza degli attivi da ripartire (circostanza che ha riguardato anche la richiamata procedura liquidatoria nel caso di specie) impone un'assegnazione proporzionale delle somme tra i creditori residui, in ragione dei rispettivi diritti di prelazione e privilegi vantati sull'attivo (crediti da lavoro, crediti ipotecari, posizioni creditorie connesse al verificarsi di sinistri coperti da RCA): l'impossibilità di soddisfare la pretesa del creditore ricorrente non è quindi riconducibile alla durata temporale della procedura, quanto all'insufficienza dell'attivo realizzato atteso che la società di assicurazione presentava, a fronte di un ammontare di debiti maggiori di 20 miliardi di lire, un attivo pari a circa 350 milioni di lire. Conseguentemente non è stato possibile corrispondere quanto dovuto alla categoria di creditori a cui apparteneva l'esponente, sebbene privilegiati.

Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Isvap è stato poi appurato che nel caso di specie, non essendo pervenute opposizioni al bilancio finale, la liquidazione sarebbe stata definitivamente chiusa, con il deposito delle somme residue presso la Consap, affinché la stessa, come da convenzione autorizzata in data 15 giugno 2010, potesse gestirne i pagamenti in favore dei restanti eventuali creditori irreperibili, nel successivo termine di 5 anni (per 1.454,42 euro). Nel settembre 2010 è stata così disposta la cancellazione dal registro delle imprese della Colombo SpA, provvedendo in tal modo agli adempimenti finali stabiliti dal codice delle assicurazioni.

Tanto premesso, anche in considerazione delle richieste in merito alle possibili iniziative governative a fronte della particolare durata delle procedure liquidatorie, si osserva come la stessa normativa vigente, proprio al fine di contemperare le esigenze di certezza nella definizione di un numero estremamente elevato di posizioni creditorie con quelle di celerità e finalizzazione della liquidazione a soddisfazione dei crediti, preveda una serie di strumenti a disposizione delle autorità vigilanti, volti a superare eventuali blocchi o criticità procedurali, anche attraverso la possibile sostituzione dei responsabili nei casi previsti dalla legge, al fine di evitare o ridurre sospensioni e interruzioni (temporali) dell'intera fase di liquidazione e pervenire così, come pur accaduto nel caso di specie, in considerazione del fatto che la ragionevolezza dei termini non possa prescindere anche dalle esigenze poc'anzi indicate, alla completa definizione delle posizioni creditorie, nel rispetto dei principi ordinamentali.

Il Ministro dello sviluppo economico

PASSERA

(27 luglio 2012)

LANNUTTI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

le insidie contenute nei contratti derivati, che molti enti locali italiani hanno stipulato dal 2002 fino al divieto introdotto nel giugno 2008, sono sfociate in due direttrici principali, quella della revisione normativa e quella dei contenziosi tra banche ed enti, che si sono incrociate nell'ultimo anno;

relativamente alla revisione normativa: a settembre 2009 il Dipartimento del Tesoro ha messo in consultazione una bozza di regolamento in materia di contratti derivati stipulabili da Regioni ed enti locali; nella bozza si introducevano importanti novità per assicurare la trasparenza contrattuale attraverso l'illustrazione di scenari di probabilità che dovevano chiarire all'ente (prima della sottoscrizione del contratto) i rischi e i costi (anche impliciti) del derivato; il regolamento non è mai stato emanato. Il Dipartimento sta mantenendo in piedi da oltre due anni un divieto agli enti locali di sottoscrivere derivati e nel frattempo sta approfondendo il tema; l'approfondimento consiste nel vagliare soluzioni di trasparenza alternative agli scenari probabilistici: le "analisi di sensitività". Si tratta di semplici esercizi di statica comparata (primo anno della facoltà di Economia) dove si mostra ad esempio quanto sale il costo di una passività comprensiva del derivato proposto all'ente nel contratto se i tassi aumentano del 10 per cento; da notare che la statica comparata ha ben poco a che fare con il concetto di rischio di un'operazione in derivati. Perciò abbandonare le probabilità per l'analisi di sensitività è un non progresso nell'opera di accrescimento della trasparenza dato che le sovra-semplificazioni e le ipotesi implicite negli esercizi di statica comparata occultano i veri rischi del derivato e possono fuorviare le decisioni dell'ente locale;

il "padre" dell'analisi di sensitività in opposizione agli scenari di probabilità è il professor Carlo Domenico Mottura che ha certamente condiviso la sua soluzione di trasparenza con la dottoressa Cannata, attuale dirigente generale responsabile della Direzione del debito pubblico del Dipartimento del Tesoro: a quanto risulta all'interrogante, in un intervento in un Convegno a Palermo nel novembre 2010 la dottoressa Cannata ha dichiarato che a seguito di ulteriori approfondimenti erano emersi punti di debolezza dell'approccio probabilistico e si rendeva necessario valutare soluzioni di trasparenza alternative come appunto quelle basate sull'analisi di sensitività; le argomentazioni usate in quel convegno dalla dottoressa Cannata sono state identiche a quelle presentate solo tre mesi dopo (febbraio 2011) da Mottura in un convegno dell'Associazione bancaria italiana (ABI) ove è intervenuta anche la dottoressa Cannata; nello stesso convegno Mottura proponeva come soluzione per la trasparenza dei derivati l'analisi di sensitività; meno di un mese dopo (marzo-aprile 2011) circolava in via ufficiosa (formalmente smentita dalla dottoressa Cannata) una nuova bozza di regolamento sui derivati degli enti locali dove gli scenari di probabilità erano stati rimpiazzati proprio dall'analisi di sensitività proposta da Mottura;

relativamente ai contenziosi tra banche ed enti locali, nella vicenda della Provincia di Pisa contro le banche Dexia e Depfa per costi occulti sul derivato sottoscritto dalla Provincia: la società MTM Advisors (Mottura)

è consulente tecnico delle banche; con ordinanza del 7 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha disposto delle consulenze tecniche in ordine al derivato in questione; a ottobre 2011 la dottoressa Cannata, inizialmente nominata consulente tecnico d'ufficio, ha rigettato la consulenza rappresentando (invece dopo alcuni articoli a lei sfavorevoli apparsi sulla stampa nazionale) l'esistenza di una situazione asseritamente ostativa all'espletamento del mandato;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il professor Carlo Domenico Mottura, ordinario di Matematica finanziaria e di Modelli di *risk management* all'Università degli studi "Roma 3", è socio fondatore della società MTM Advisors, società di consulenza e assistenza nei contratti finanziari, specie contratti derivati e strutturati;

uno degli altri due soci fondatori è Andrea Monorchio, ordinario di Contabilità di Stato e degli enti pubblici nella facoltà di Scienze politiche dell'Università di Siena;

Monorchio, che è suocero di Mottura, è stato il diciassettesimo Ragioniere generale dello Stato dal 1° settembre 1989 al 30 giugno 2002;

in questo periodo (a dicembre 2000), la dottoressa Maria Cannata è diventata direttore della Direzione del debito pubblico in seno al Dipartimento del Tesoro, la cui nomina (secondo alcune indiscrezioni di cui l'interrogante è venuto a conoscenza) sarebbe stata fortemente "sponsorizzata" dall'allora Ragioniere generale dello Stato;

Mottura è uno dei più quotati consulenti tecnici delle banche in tutti i contenziosi con enti locali italiani. Oltre a quello tra Dexia/Depfa e la Provincia di Pisa si cita, ad esempio, quello tra BNL e il Comune di Messina;

nel corso di tale contenzioso il Dipartimento del Tesoro il 7 ottobre 2011 ha espresso un parere secondo cui i contratti *swap* sono qualificati dalla normativa nazionale e dalle regole Eurostat non come debito ma come strumenti di gestione del debito. Il giudizio di convenienza economica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001 non è quindi applicabile - secondo il citato parere - all'ipotesi di stipula di *swap*, bensì esclusivamente alla rinegoziazione di debiti attraverso nuovi debiti, nel qual caso la norma impone di valutare se, per effetto dell'avvenuta rinegoziazione, il costo del finanziamento si è ridotto;

a giudizio dell'interrogante è abbastanza evidente che il parere non è a favore del Comune di Messina, ma della BNL di cui Mottura è consulente;

in un precedente atto di sindacato ispettivo l'interrogante aveva già sollevato l'evidente conflitto di interessi visto che a proprio giudizio:

due consulenti del Consiglio di Stato dovrebbero astenersi dalla consulenza tecnica, proprio perché Maria Cannata, dirigente del Ministero dell'economia, è impegnata nella stesura definitiva del regolamento che

sbloccherà la stipula di nuovi derivati per gli enti locali servendosi di un consulente delle banche;

occorrerebbe evitare che i derivati avariati collocati presso gli enti locali per un controvalore di 52,2 miliardi di euro con pochissime probabilità di guadagno per i contraenti, moltissime per le banche, i cui contratti sono annullabili a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, possano essere resuscitati da consulenze posticce;

il conflitto di interessi lampante sull'operato del consulente delle banche, che potrebbe essere l'anima portante della versione finale del regolamento condiviso dallo stesso Ministero, è la prova inconfutabile di un Ministero dell'economia che si fa dettare le regole dalle banche mediante i suoi strapagati consulenti;

gli accademici, i giuristi, i consulenti che hanno rapporti professionali con le banche e che hanno dichiarato di preferire l'analisi di sensitività sui prodotti derivati, sostenendo che le informazioni sulle probabilità non sarebbero utili a individuare i rischi, possono mettere a rischio l'evidenza dei costi occulti praticati, con il concorso di dirigenti del Ministero dell'economia che dovrebbero al contrario vigilare sulla correttezza e trasparenza degli *swap* emessi, nella maggior parte dei casi, non per alleviare i debiti degli enti locali, ma per ingrassare i bilanci delle banche, le *stock option* dei banchieri e gli incentivi dei piazzisti (atto 3-02421),

si chiede di sapere:

se, a quanto risulta al Ministro in indirizzo, Carlo Domenico Mottura, ordinario della facoltà di Economia nell'Università Roma Tre e consulente di Dexia e Depfa, sia lo stesso professionista che il Ministero dell'economia ha sentito negli ultimi mesi, probabilmente su indicazione della dottoressa Cannata, proprio per rivedere il regolamento sugli enti locali, proponendo di sostituire le informazioni sulle "probabilità di convenienza" dello *swap* con l'"analisi di sensitività", in linea con le posizioni espresse dal mondo bancario;

se la dottoressa Cannata, che non si è ancora attivata per l'emanazione dei regolamenti in materia di derivati a quasi 4 anni dal loro divieto, abbia subito influenze per favorire le banche di affari e le banche estere molto attive nel collocare tali strumenti presso gli enti locali per un valore nozionale di ben 60 miliardi di euro;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare sia per trovare soluzioni allo scandalo dei derivati che per allontanare i sospetti di vera e propria collusione tra dirigenti del Ministero e banche.

(4-07253)

(11 aprile 2012)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione intesa a conoscere quali misure si intendano attivare per trovare soluzioni allo scandalo dei de-

rivati e per allontanare i sospetti di un'eventuale collusione tra dirigenti del Ministero e banche.

Al riguardo, occorre premettere che nell'interrogazione si ripropone un metodo tutt'altro che condivisibile. Intrecciare in un *continuum* valutazioni di carattere scientifico e prassi conseguenti rischia di produrre una visione "organicistica" foriera di gravi errori interpretativi. In particolare si è di fronte ad un fraintendimento più volte rappresentato in ordine a due metodologie apparentemente opposte, foriere l'una (quella dei cosiddetti scenari probabilistici) di grande trasparenza e l'altra (quella dell'analisi di sensitività) di eccessiva semplificazione e conseguente occultamento dei "veri rischi del derivato".

Nel primo caso si tratterebbe di indicare una previsione, proiettata alla naturale scadenza del derivato, di un risultato (positivo/neutrale/negativo) con relativo sintetico prospetto delle percentuali di probabilità, a loro volta frutto di una generazione di scenari probabilistici sui quali incidono più variabili contemporaneamente, ognuna influenzata dai parametri assunti. Tale schematica rappresentazione (certamente di immediata lettura, ma fondata su una strumentazione matematica decisamente più complessa e ostica per i non esperti di tecniche statistiche) appare più esposta a critiche riguardanti la scarsa intelligibilità del procedimento di calcolo e la semplicistica rappresentazione dei rischi associati all'operazione derivata, in quanto il risultato è strettamente dipendente dalle ipotesi interne al modello matematico di generazione delle probabilità.

Inoltre, con tale metodologia, anche piccole differenze dei parametri iniziali (quali quelle riscontrabili nelle quotazioni di mercato in diversi orari, anche in un contesto di mercato stabile) possono produrre differenze significative nei risultati.

Nel secondo caso, al contrario, viene data rilevanza alla comprensione dell'effetto, che modifiche di differenti variabili chiave, individuate ed esplicitate, possono produrre sul valore a mercato del derivato e sui flussi pagati/ricevuti dall'ente, nell'immediatezza dell'analisi e, pertanto, prima di una scadenza futura, anche lontana nel tempo.

Peraltro, gli esercizi di "statica" comparata possono essere arricchiti da un'indicazione *a latere* delle relative probabilità di accadimento e in tal modo non differire sostanzialmente da situazioni probabilistiche.

In particolare, il riferimento alle posizioni scientifiche del professor Mottura ("padre dell'analisi di sensitività in opposizione agli scenari di probabilità" che sono alla base della bozza di regolamento posta in consultazione pubblica a fine 2009), quale vero ispiratore di una nuova versione circolata ufficiosamente, appare a dir poco azzardato. Infatti, prima del suo intervento al convegno del febbraio 2011, in cui avrebbe riportato critiche all'approccio probabilistico "identiche" a quelle espresse dalla dottoressa Cannata nel novembre 2010, lo stesso professore aveva invece pubblicamente espresso (in un articolo pubblicato il 27 ottobre 2009 su "Milano Finanza") il proprio assenso per il linguaggio del probabile adottato dallo

schema di regolamento del Ministero in consultazione per informare gli enti sulla convenienza all'uso dei derivati, rappresentando un'importante occasione per migliorare la qualità del dibattito in corso.

Peraltro, l'intervento della dottoressa Cannata al convegno di Palermo a fine 2010 già riferiva delle molte opinioni contrarie che, *in primis*, enti locali ma anche banche e consulenti finanziari indipendenti (attraverso le rispettive associazioni di categoria) avevano espresso nei confronti della metodologia adottata nella bozza pubblicata.

Nelle premesse dell'atto parlamentare si cita una risposta dell'ottobre 2011 fornita dal Dipartimento del tesoro al quesito del Comune di Ferrara, con riguardo alla distinzione sancita da Eurostat sulla diversa natura di debito e operazioni derivate, desumendo arbitrariamente che tale impostazione sia sfavorevole al Comune di Messina in un contenzioso nel frattempo instauratosi con la banca.

Inoltre, con riferimento alla vicenda del giudizio instauratosi tra la Provincia di Pisa e le banche Dexia e Depfa (di cui il professor Mottura è consulente tecnico attraverso la società MTM, che peraltro risulta fornire consulenza in materia di derivati anche ad alcuni enti territoriali, Regioni e Comuni), riguardante un derivato in cui l'ente ha nel luglio 2007 stabilito di ricevere il tasso variabile da corrispondere sulla sottostante passività in cambio di paga alle controparti *swap* di un tasso Euribor a 6 mesi variabile all'interno del corridoio compreso tra 4,64 e 5,99 per cento, si lascia intendere che la rinuncia al mandato di consulente tecnico conferito dal Consiglio di Stato alla dottoressa Cannata sia conseguenza dei rapporti intercorrenti tra la stessa e il professor Mottura.

È evidente che le motivazioni di tale rinuncia risiedono, invece, nella necessità di scindere il ruolo istituzionale di regolatore da quello di arbitro in un contenzioso tra categorie di soggetti (banche ed enti territoriali), che frequentemente si trovano a collaborare con il Dipartimento del tesoro e la Direzione del debito pubblico, in particolare. Inoltre, la rinuncia all'incarico di consulente tecnico è stata immediatamente preannunciata per le vie brevi fin dalla prima metà di settembre 2011 e tempestivamente formalizzata in data 19 settembre, quindi prima degli "articoli a lei sfavorevoli apparsi sulla stampa nazionale". In proposito, occorre far presente che le illazioni riportate risultano offensive e oltremodo lesive della reputazione di un funzionario pubblico di riconosciuta moralità e professionalità: responsabile, da oltre 11 anni, del debito pubblico italiano. La cui nomina fu conseguenza di una scelta autonoma operata dal professor Mario Draghi, allora Direttore generale del tesoro, nel pieno esercizio delle sue funzioni. Ma a questi risultati aberranti purtroppo si giunge, quando si insiste sul rapporto meccanico di causa ed effetto tra impostazione teorica dei problemi e relative prassi applicative.

Per quanto riguarda, poi, il professor Mottura, si fa presente che lo stesso è "ordinario di matematica finanziaria e di modelli di risk management" all'Università degli studi "Roma Tre" e ha effettuato numerosi

studi e ricerche sulla materia. Proprio per le sue conoscenze scientifiche e per il suo *curriculum* accademico, il professore è stato inizialmente consultato come esperto insieme ad altri accademici; successivamente, però, sono state individuate alcune aree prettamente tecniche, di interesse comune nell'ambito di un progetto di ricerca pluriennale, svolto congiuntamente con professori e ricercatori della stessa università, che non ha comportato alcun onere per il Dipartimento del tesoro.

Sulla base di quanto rappresentato, pertanto, si esclude che la dottoressa Cannata “abbia subito influenze per favorire banche estere molto attive nel collocare tali strumenti presso gli enti locali per un valore nozionale di ben 60 miliardi di euro” (in un altro punto dell'interrogazione indicato pari a 52 miliardi di euro, e comunque, ben lontano dalla reale consistenza del fenomeno).

Giova, comunque, precisare che il Dipartimento del tesoro segue con attenzione le implicazioni, positive e soprattutto negative, che potrebbero insorgere da una riapertura dell'operatività in questione. Stante la vigenza del divieto a stipulare nuovi derivati prima dell'emanazione del citato regolamento, per effetto di estinzioni anticipate concordate (e a volte anche di composizioni bonarie di contenziosi) nel solo triennio 2009-2011 è stata registrata una riduzione del nozionale dei contratti precedentemente stipulati dagli enti territoriali italiani di quasi il 20 per cento, a fronte di un incremento del 28 per cento circa a livello mondiale della stessa tipologia di derivati su tassi da giugno 2009 a giugno 2011 (fonte dati: Bank of international settlement), in un periodo caratterizzato, peraltro, da elevata turbolenza dei mercati finanziari e, quindi, non favorevole all'operatività di soggetti saltuariamente coinvolti o, comunque, non quotidianamente aggiornati sull'andamento di questo segmento di mercato finanziario. Si ritiene, pertanto, che il perdurare del blocco non alimenti esposizioni incontrollate dei rischi e non favorisca indebitamente taluni soggetti di mercato a danno di altri.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

POLILLO

(31 luglio 2012)

LUMIA. - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Premesso che:

è in atto la ristrutturazione e l'ampliamento del sistema di comunicazioni per utenti mobili denominato MUOS nel territorio di Niscemi (Caltanissetta); iniziativa ritenuta strategica a fini militari, di pertinenza diretta dell'esercito Usa e della Nato. È un'opera, naturalmente, che ha anche delle forti ricadute economiche nel campo delle imprese. Il Governo regionale ha più volte sollecitato le autorità americane a mettersi in relazione con le autorità italiane, in particolar modo con la Prefettura di Caltanissetta, per moni-

torare dettagliatamente la presenza di eventuali imprese mafiose in quest'importante opera, di fatto pubblica, e per far rispettare la legislazione italiana, in termine di normativa antimafia. All'interrogante risulta che nei lavori in subappalto sia coinvolta la Calcestruzzi Piazza Srl, con sede a Niscemi ed avente come amministratore unico Concetta Valenti, nata a Niscemi il 27 novembre 1954;

L'impresa sta ancora effettuando, in subappalto per conto della ditta Lageco di Parisi Adriana Srl, lavori edili e forniture di calcestruzzo proprio per i lavori di costruzione del MUOS. Il marito convivente della titolare della Calcestruzzi Piazza Srl è Vincenzo Piazza, nato a Niscemi il 18 novembre 1951, che, in base ad indagini della Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Caltanissetta nonché ad altri elementi info-investigativi segnalati dalle Forze dell'ordine di cui è a conoscenza l'interrogante, apparirebbe fortemente legato al noto esponente della consorteria mafiosa di Cosa nostra di Niscemi Giancarlo Giugno. Piazza annovera diversi precedenti e risulta essere stato numerose volte controllato dai Carabinieri di Niscemi in compagnia, tra gli altri, del noto Giancarlo Maria Lucio Giugno, nato a Niscemi il 1° gennaio 1959, esponente mafioso del *clan* "Giugno-Arcerito", attualmente libero a Niscemi. Lo stesso Piazza è stato denunciato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'operazione denominata "Triskelion" (procedimento penale n. 467/06 del registro generale notizia di reato - R.G.N.R. mod. 21), eseguita nel 2010 dalla DDA di Caltanissetta e dal Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata (Gico) della Guardia di finanza di Caltanissetta. Il procedimento è tuttora pendente presso la DDA nissena e vede coinvolto lo stesso Giancarlo Giugno sempre con l'accusa di associazione mafiosa. In particolare, nell'ambito della citata indagine, il monitoraggio dell'utenza in uso a Antonino Tramontana (soggetto affiliato al *clan* di Cosa nostra di Pietraperzia) dava modo di riscontrare plurimi contatti che costui intratteneva con alcuni personaggi pluripregiudicati, tra cui Giancarlo Giugno; quest'ultimo veniva contattato proprio tramite l'utenza in uso a Piazza. Sempre tramite Vincenzo Piazza, altro soggetto mafioso di Pietraperzia, tale Nino Tramontana, il 24 agosto 2006, incontrava Giancarlo Giugno ed era per mezzo del suo cellulare che parlava con Giugno quando si trovava presso l'impianto di calcestruzzo, il 3 settembre 2006, e rintracciava gli operai. Vale la pena poi ricordare che Vincenzo Piazza è altresì coinvolto in altro procedimento penale, denominato Atlantide-Mercurio (n. 404/06 del ruolo generale giudice per le indagini preliminari - RGGIP e 586/05 RGNR). Emergono contatti sempre di Piazza con esponenti mafiosi che evidenziano ingerenze e condizionamenti di Cosa nostra nell'appalto per i lavori di recupero, consolidamento e sistemazione a verde dell'area sottostante il Belvedere, commissionati dal Comune di Niscemi,

si chiede di sapere:

in che modo i Ministri in indirizzo intendano bloccare questa devastante presenza;

se ritengano opportuno, anche attraverso contatti con l'Ambasciata americana, verificare le responsabilità di chi ha causato un danno rilevante

alla comunità locale ed alle imprese "sane" che coraggiosamente denunciano le estorsioni all'opinione pubblica e allo Stato;

se non ritengano necessario verificare per quanto di competenza quali procedure siano state seguite per le scelte delle imprese da coinvolgere, chi abbia seguito l'opera direttamente nel cantiere e chi abbia avuto diretti contatti con l'autorità italiana.

(4-06861)

(14 febbraio 2012)

RISPOSTA. - Nella contrada Ulmo di Niscemi è situata sin dal 1987 la base militare per comunicazioni della US Navy denominata Naval radio transmitter facility (NTRF), all'interno della quale è prevista la realizzazione del progetto Mobile user objective system (MUOS), autorizzato nel luglio 2011 dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana.

La nuova installazione, alla quale il Governo statunitense attribuisce una rilevanza strategica per i Paesi aderenti al Patto atlantico, costituisce un aggiornamento tecnologico dell'attuale sistema di comunicazioni planetario della US Navy e sostituirà, una volta operativo, parte delle antenne ora utilizzate presso la base di Niscemi.

Come già accaduto in passato per altre tipologie di costruzioni, i lavori vengono commissionati dagli stessi organismi militari statunitensi ad imprese edili di fiducia secondo il sistema di affidamento diretto e fiduciario.

Nel caso del MUOS, la ditta "Calcestruzzi Piazza Srl" con sede a Niscemi è stata incaricata della movimentazione della terra di scavo e della fornitura del cemento armato per la realizzazione delle piattaforme che sosterranno le nuove antenne.

Nell'ambito delle riunioni tenutesi nei mesi di agosto e settembre 2011, alla presenza dei rappresentanti del Dicastero e della Regione Sicilia, è emersa l'opportunità di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 (che vieta alle amministrazioni di stipulare, approvare o autorizzare i contratti "quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate") e dalla direttiva del Ministro dell'interno, in data 23 giugno 2010, recante "controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio d'infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali".

Pertanto, in data 3 ottobre 2011 il 41° Stormo del Comando dell'Aeronautica militare di stanza in Sigonella (Catania), ha inoltrato alla Prefettura di Caltanissetta la richiesta (in lingua inglese con relativa traduzione in italiano) del Comando US Naval air station di Sigonella, tesa a ot-

tenere le informazioni antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, in capo alla predetta ditta.

Allo stato, per quanto comunicato dalla Prefettura di Caltanissetta è pendente un ricorso innanzi al TAR di Palermo avverso le informazioni interdittive attualmente in essere, mentre è in corso d'istruttoria la richiesta di aggiornamento delle medesime informazioni.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(27 luglio 2012)

OLIVA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

ad Isoletta, piccola frazione del comune di Arce (Frosinone), secondo fonti giornalistiche, nella sede della ex cartiera "Sigicar" sono arrivate sin dai primi anni '90 autocisterne cariche di veleni industriali;

in seguito ad indagini del Corpo forestale dello Stato di Vigevano (Pavia), la Procura di Cassino (Frosinone) apriva un'inchiesta dalla quale emergeva che nella ex cartiera per anni sono stati interrati rifiuti tossici;

a distanza di oltre dieci anni non si conosce quale sia lo stato di quei luoghi e quali procedure siano state attuate al fine di pervenire allo smaltimento dei rifiuti, ove ve ne fossero ancora, e alla bonifica del luogo;

le iniziative promosse in ambito locale per avere notizie, tra le quali quelle del dottor Fabrizio Rossi, Consigliere del Comune di Arce e membro della comunità di Isoletta, non hanno prodotto alcun risultato;

la sede dell'ex cartiera si trova all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze della Riserva naturale delle antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del lago di S. Giovanni Incarico, istituita dalla Regione Lazio con la legge n. 29 del 6 ottobre 1997;

nel 2003 e nel giugno 2006, nella ex cartiera, si sono propagati incendi di vaste dimensioni e, da ultimo, nell'agosto 2008 vi è stato il rischio di un nuovo incendio che, sempre da quanto riferiscono i giornali, avrebbe potuto avere gravissime conseguenze,

si chiede di sapere:

quale sia sotto il profilo ambientale la situazione in cui versa il sito della ex cartiera "Sigicar";

quali rischi vi siano per la popolazione e per il territorio;

quali iniziative, il Ministro in indirizzo, nei limiti della propria competenza, abbia intenzione di intraprendere, anche nei confronti degli enti

locali interessati e della Regione Lazio, al fine di salvaguardare la popolazione, il territorio, nonché la riserva naturale.

(4-00867)

(27 novembre 2008)

OLIVA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in data 27 novembre 2008 l'interrogante ha presentato al Ministro in indirizzo un'interrogazione (4-00867) avente per oggetto la ex cartiera "Sigicar", ubicata ad Isoletta, piccola frazione di Arce (Frosinone);

la sede dell'ex cartiera si trova all'interno del centro abitato, di fronte alla scuola materna, e nelle immediate vicinanze della riserva naturale delle antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del lago di S. Giovanni Incarico, istituita dalla Regione Lazio con la legge n. 29 del 6 ottobre 1997;

nell'interrogazione si chiedeva quale fosse sotto il profilo ambientale la situazione in cui versava il sito della ex cartiera, quali rischi vi fossero per la popolazione e per il territorio e quali iniziative il Ministro in indirizzo, nei limiti della propria competenza, avesse intenzione di intraprendere, anche nei confronti degli enti locali interessati e della Regione Lazio, al fine di salvaguardare la popolazione, il territorio, nonché la riserva naturale;

in merito alla citata interrogazione non si è avuto finora alcun riscontro;

lo stato attuale del sito non lascia intravedere nulla di positivo per l'ambiente e per la salute dei cittadini;

recentemente nell'ex cartiera, stando alle fonti giornalistiche, sono stati rinvenuti, nell'ambito dell'operazione "Old Mill" condotta dalla Guardia di finanza di Frosinone, 1.300.000 litri di materiali petrolifero e 1.152.000 litri di olio combustibile denso di tipo BTZ, cioè a basso tenore di zolfo, molto fluido ed estremamente pericoloso in caso di incendio;

nell'ambito dell'operazione, stando a quanto riferito dalla stampa, è stata posta sotto sequestro l'intera area in quanto nascondeva una vera e propria "discarica dei veleni";

non si conoscono né l'entità dell'inquinamento provocato né i rischi per la salute degli abitanti del luogo e delle zone limitrofe,

si chiede di sapere quali iniziative, considerata la gravità della questione e il tempo trascorso, il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie competenze, abbia intenzione di intraprendere, anche nei confronti degli enti locali interessati e della Regione Lazio, al fine di salvaguardare la popolazione di Isoletta, il territorio del comune di Arce e quello dei comuni limitrofi, nonché la riserva naturale.

(4-05637)

(14 luglio 2011)

RISPOSTA.^(*) - Nel 2007, il nucleo investigativo del reparto operativo dei Carabinieri di Frosinone ha eseguito il sequestro preventivo dell'ex cartiera Sigicar ad Arce (Frosinone) e, conseguentemente ha denunciato a piede libero l'amministratore unico della società proprietaria del sito per "aver realizzato una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non, con il pericolo concreto di contaminazione del suolo". Nel corso delle operazioni sono state rinvenute alcune cisterne contenenti sostanze per la lavorazione della carta, rottami ferrosi ed altro materiale di scarto non nocivo.

Il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino dove è stato instaurato il procedimento penale n. 1258/07.

Il 10 settembre 2007, il responsabile della società, al quale era stato precedentemente notificato il provvedimento della magistratura finalizzato alla bonifica dell'area, rese noto di aver stimato in 9 mesi il tempo necessario per smaltire i rifiuti.

Scaduti i 9 mesi, venne effettuato un altro sopralluogo dai militari dell'Arma dei Carabinieri i quali accertarono che le operazioni di bonifica non erano state ancora ultimate, anche se piccole cisterne erano state collocate su due autocarri parcheggiati all'interno di un capannone scongiurando, pertanto, il pericolo di un inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Del fatto venne immediatamente informata la Procura.

Successivamente, in data 29 marzo 2010, nell'ambito di un'attività investigativa, militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza e personale dell'Ufficio dogane di Frosinone, accedevano presso i locali della Zeta gestioni immobiliari srl, società che, dopo varie vicissitudini ha rilevato lo stabilimento per eseguire una verifica sulle giacenze e sulla corretta applicazione della normativa che regola le accise sui prodotti energetici.

Nell'ambito di tale ricognizione è stata rilevata l'illecita presenza di 1.152.000 litri di olio combustibile e di 16 serbatoi di stoccaggio di prodotti energetici, per una capacità complessiva pari a 1.300.000 litri.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Nella stessa area veniva riscontrata la presenza di capannoni ricoperti di lastre di cemento, verosimilmente contenenti amianto ed in evidente stato di abbandono, nei quali erano collocati serbatoi e contenitori di varia tipologia e capacità, nonché autobotti atte al contenimento e trasporto di prodotti energetici e/o sostanze chimiche. Veniva constatata, inoltre, la presenza di materiali vari, quali rifiuti speciali pericolosi e non (nella specie pneumatici, apparecchiature ferrose in disuso, rottami di ferro e automezzi vari) nella quasi totalità a contatto con il suolo, comportando, in tal modo, possibili penetrazioni di liquidi e/o sostanze pericolose e possibile contaminazione delle falde acquifere.

All'esito del sopralluogo si è, quindi, proceduto al sequestro del deposito dei 16 serbatoi e del combustibile in esso collocati, nonché dell'intera area industriale (circa 10 ettari), in cui venivano depositati materiali in evidente stato di abbandono e rifiuti vari ed all'apertura del procedimento penale n. 1389/10 R.G.N.R. presso il Tribunale di Cassino a carico di Augusto Carugati, in qualità di legale rappresentante della società Zeta gestioni immobiliari.

A seguito dell'instaurato procedimento penale nel periodo tra il settembre e l'ottobre 2010, sono stati constatati da militari del dipendente nucleo di polizia tributaria di Frosinone la presenza di personale e lo spostamento di veicoli all'interno dell'area industriale, nonostante l'attività imprenditoriale risultasse cessata.

Nel maggio 2011, in virtù del nulla osta rilasciato in data 31 marzo 2010 dal pubblico ministero dottoressa Barbara Affinita, venivano contestate al legale rappresentante della società, violazioni in materia ambientale *ex art. 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

Con delega di indagine del 18 maggio 2011, nell'ambito del procedimento penale predetto, la Guardia di finanza, nel continuare la sua attività investigativa, il 3 giugno 2011 si è recata presso gli uffici del Comune di Arce al fine di acquisire copia dell'ordinanza n. 63/98 del 30 giugno 1998 del Sindaco, relativa all'obbligo di bonifica dell'area e per verificare l'adempimento delle prescrizioni previste nel provvedimento.

Il Comune, nel rappresentare che la problematica solleva un grave allarme per la salute pubblica e per l'ambiente, in data 20 febbraio 2012, ha chiesto agli enti territoriali competenti, agli organi tecnici nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino di indagare sullo stato dei terreni, delle acque dei pozzi e dell'aria nella zona circostante l'ex cartiera.

In merito a ciò, la sezione provinciale dell'Arpa Lazio di Frosinone ha svolto presso la ditta Zeta gestioni immobiliari srl un'intensa attività di sopralluogo e monitoraggio e in data 25 maggio 2012, su richiesta della legione Carabinieri Lazio della stazione di San Giovanni Incarico, per effetto di delega della Procura della Repubblica, nel procedimento penale n. 695/12 R.G.N.R., ha effettuato un'ispezione nell'area.

Nell'ambito del contenzioso, il Ministero, al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza, si è attivata richiedendo al Tribunale di Cassino con nota prot. n. 15861/TRI/VIII del 30 maggio 2012, e con fax del 28 giugno 2012 la trasmissione del decreto di citazione a giudizio emesso a carico di Augusto Carugati (procedimento penale n. 1389/10 R.G.N.R.) nonché informazioni sullo stato del procedimento al fine di acquisire una globale valutazione sullo stato dei luoghi e sull'inquinamento ambientale provocato dalla condotta illecita posta in essere dall'imputato, onde richiedere agli organi tecnici una dettagliata relazione con quantificazione economica dei danni e dei costi necessari al ripristino dei luoghi per l'eventuale azione di risarcimento del danno ambientale.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

CLINI

(27 luglio 2012)

PARAVIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da notizie riportate da organi di stampa locali e nazionali, emergono incresciosi episodi di vandalismo realizzati nei giorni scorsi da ignoti ai danni di alcune strutture scolastiche site nel Comune di Capaccio, in Provincia di Salerno;

in particolare, il 23 gennaio 2012, alcuni balordi assalivano, durante le ore di chiusura, la scuola elementare "Salvo D'Acquisto", nel quartiere di Capaccio Scalo, imbrattando arredi e locali scolastici con bombolette *spray* e lancio di uova, allagando i locali e distruggendo suppellettili e materiale didattico;

a tale episodio si aggiungeva, il 1° febbraio 2012, un ulteriore *raid* vandalico ai danni dell'Istituto alberghiero "Rosanna Paolillo", sito nella frazione rurale di Gromola, dove alcuni ignoti piromani, approfittando del buio delle ore notturne, appiccavano un incendio che provocava danni al portone d'ingresso e all'atrio della scuola e mandava al rogo sedie, banchi e stampanti;

dalle prime indagini condotte dall'Arma dei carabinieri della compagnia di Agropoli sarebbe emersa la matrice dolosa degli atti vandalici nonché un eventuale movente satanico, riconducibile alla presenza di scritte e disegni particolari rinvenuti sui luoghi interessati;

i suddetti episodi, sia pure con differente gravità, si protraggono da diversi mesi ed hanno causato più volte la chiusura dei plessi scolastici coinvolti, con inevitabile interruzione delle ordinarie attività didattiche e disagi per gli studenti;

ulteriori episodi di vandalismo hanno interessato, negli ultimi mesi, altre strutture del Comune di Capaccio, come l'edificio dell'Azienda sani-

taria locale, messo a soqquadro da ignoti con le medesime modalità, sicché è plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento tra i diversi *raid* vandalici avvenuti in città;

L'emergere di fenomeni di vandalismo e criminalità nel Comune di Capaccio necessita di un maggiore presidio del territorio e di un costante controllo delle strutture pubbliche da parte delle Forze dell'ordine, al fine di tutelare il patrimonio scolastico, il regolare svolgimento delle attività didattiche e, al contempo, la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative ritenga opportuno adottare per arginare questi fenomeni di vandalismo e per potenziare le attività di controllo del territorio del Comune di Capaccio da parte delle Forze dell'ordine.

(4-06883)

(15 febbraio 2012)

RISPOSTA. - In merito agli incresciosi episodi di vandalismo perpetrati da ignoti ai danni di alcune strutture site a Capaccio scalo (Salerno), la competente Prefettura ha riferito che, effettivamente, nel periodo compreso tra il 21 novembre 2011 ed il 31 gennaio 2012, si sono verificati tre atti di vandalismo e un furto ai danni, rispettivamente, di edifici scolastici e della sede dell'Azienda sanitaria locale.

Per tali episodi sono tuttora in corso mirate attività di indagine condotte da militari della compagnia Carabinieri di Agropoli e della stazione di Capaccio, finalizzate ad identificarne gli autori.

Dall'analisi dei dati statistici riferiti alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Capaccio è emerso che, nei primi 5 mesi del 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il numero dei delitti consumati è diminuito del 32,2 per cento, con particolare riferimento ai furti (da 289 a 224) e ai danneggiamenti (da 58 a 27).

Si assicura, infine, che il locale dispositivo territoriale (composto dalle stazioni Carabinieri di Capaccio e Capaccio scalo e dotato di una forza effettiva di 24 unità) a seguito delle azioni delittuose segnalate, ha intensificato i servizi di controllo del territorio, denunciando, dal 10 gennaio al 31 maggio 2012, 107 persone, delle quali 11 in stato di arresto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DE STEFANO

(23 luglio 2012)

PEDICA. - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Premesso che:

il Comune di Roma Capitale - con determinazione dirigenziale n. 389 del 23 febbraio 2010 - ha indetto 22 procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per il conferimento di posti in vari profili professionali, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 422 del 22 dicembre 2009;

a seguito dell'elevato numero di domande di partecipazione pervenute (circa 300.000) è stata indetta - con determinazione dirigenziale n. 1580 del 23 luglio 2010 - una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all'affidamento dell'incarico per l'organizzazione delle selezioni;

il bando di gara - pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 18 agosto 2010 - ha previsto che l'appalto venisse aggiudicato, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per un importo a base di gara pari a 2.000.000 di euro;

per la citata gara sono state presentate, ai sensi di legge, domande di partecipazione da parte delle imprese Cnipec, Praxi SpA, RTI Ambire Srl, Team Consulting Srl, Selexi Srl;

le imprese concorrenti sono state invitate a partecipare alla gara indetta per il giorno 28 giugno 2011. La lettera di invito precisava che si sarebbe proceduto all'apertura dei plichi, in seduta pubblica. Tuttavia, come risulta dal verbale della sessione del 28 giugno 2011, in quella occasione non si è provveduto all'apertura né delle offerte tecniche né della documentazione amministrativa, contrariamente a quanto era stato previsto nel disciplinare di gara e nella lettera di invito e a quanto prevedono indefettibili esigenze di rispetto del principio di pubblicità e trasparenza nelle gare;

la gara - con determinazione n. 2643 dell'8 novembre 2011 - è stata aggiudicata alla società Praxi SpA, nota alla cronaca per lo scandalo di «parentopoli» delle selezioni Atac;

il 15 febbraio 2012 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro Roma Capitale nei confronti della Praxi SpA presentato da Selexi Srl, per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio-Roma, sezione II, n. 70/2012, concernente aggiudicazione gara per l'affidamento dell'incarico per l'organizzazione e la realizzazione di n. 22 procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per il conferimento di posti in vari profili professionali;

secondo i rappresentanti della Selexi, l'impresa aggiudicataria dell'appalto, la Praxi SpA, che ora gestisce le selezioni al Palalottomatica, risulterebbe priva di determinati requisiti previsti dal bando di gara, in particolare quello relativo al fatturato degli ultimi tre esercizi per servizi analoghi al settore oggetto della gara;

risulta all'interrogante che a quanto sopra indicato sembrerebbe aggiungersi il fatto che l'amministrazione capitolina neghi l'accesso agli atti per verificare i criteri di assegnazione dei punteggi che hanno permesso alla società Praxi di aggiudicarsi la gara;

le prove hanno avuto inizio nella giornata di martedì 21 febbraio 2012, con il rischio concreto di essere invalidate qualora il Tar dovesse dare ragione alla Selexi Srl nell'udienza fissata per il giorno 18 aprile 2012,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti dei Ministri in indirizzo in ordine ai fatti indicati e se non ritengano, per quanto di propria competenza, di assumere iniziative volte a verificare il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa e di corretta gestione della spesa, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

(4-07256)

(11 aprile 2012)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'interrogazione relativa alle presunte irregolarità avvenute durante lo svolgimento delle procedure selettive pubbliche indette dal Comune di Roma capitale nel febbraio 2010, per il conferimento di incarichi di vari profili professionali non dirigenziali (quali, ad esempio, istruttori e funzionari amministrativi, architetti e geologi).

Al riguardo, dagli elementi emersi a seguito dell'istruttoria avviata dall'Ispettorato per la funzione pubblica, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si segnala che, a seguito dell'elevato numero di domande di partecipazione pervenute (circa 300.000), il Comune di Roma capitale, con determinazione dirigenziale n. 1580 del 23 luglio 2010, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dell'incarico per l'organi delle selezioni.

Il relativo bando di gara, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2010, prevedeva che l'appalto venisse aggiudicato, ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel merito, si lamenta, in primo luogo, la mancata pubblicità dell'intera procedura segnalando che la lettera con la quale le imprese concorrenti sono state invitate a partecipare alla gara indetta per il giorno 28 giugno 2011 precisava testualmente "si procederà all'apertura dei plichi, in seduta pubblica"; tuttavia, come riportato nel citato verbale della sessione del 28 giugno 2011, in quell'occasione "non si è provveduto all'apertura né delle offerte tecniche né della documentazione amministrativa, contrariamente a quanto era stato previsto nel disciplinare di gara".

Al riguardo, l'amministrazione precedente rinvia al verbale della Direzione appalti e contratti Rep. n. 12201 del 28 giugno 2011, che attesta come "la competente commissione di gara in conformità a quanto previsto dal bando di gara, constatato che i plichi giunti sono sigillati in modo idoneo a garantire la inalterabilità degli stessi e, comunque, che non si rileva alcun segno di effrazione o alterazione, (...) dichiara aperta la seduta, procede all'esame dei n. 4 (quattro) plichi pervenuti tempestivamente ai Segretariato

- Direzione Generale, di cui all'allegato elenco *sub A*, che fa parte integrante del presente atto, relativo alle imprese invitate con la lettera di cui sopra".

In merito alla seconda questione concernente il diniego di accesso agli atti della procedura in esame opposto dal Comune, la medesima amministrazione, con nota prot. 0027767 del 10 luglio 2012, richiama "la dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Cnipec s.r.l., Ing. Plinio Venturini, allegata alla domanda di accesso agli atti dal medesimo presentata in data 7 ottobre 2011, nella quale lo stesso Ing. Venturini attesta la visione integrale del progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario provvisorio", nonché l'avvenuta estrazione di copia "di quanto visionato, limitatamente alle parti per le quali l'aggiudicatario provvisorio, come da documentazione agli atti dell'amministrazione, non ha opposto motivata opposizione".

Per quanto concerne poi la decisione dell'amministrazione comunale relativa "all'avvio delle prove d'esame previste dai bandi delle procedure selettive prima della pronuncia nel merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale rinviata, nell'udienza del 18 aprile 2012, al 3 ottobre 2012, giova evidenziare — come precisato nella citata nota del 10 luglio 2012 — che l'Amministrazione capitolina ha attuato tale scelta in ragione dell'indifferibile necessità di procedere tempestivamente all'avvio e alla conclusione delle procedure selettive in argomento, al fine di garantire attraverso un'adeguata implementazione dell'organico, una più efficiente erogazione dei servizi alla cittadinanza".

Infine, per completezza, appare opportuno segnalare, come rilevato dall'amministrazione in questione, che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II, con ordinanze n. 70 e n. 71 del 12 gennaio 2012, ha già respinto le domande cautelari di sospensione dell'esecuzione della determinazione di aggiudicazione, proposte rispettivamente dalla società Selexi srl e dalla Cnipec srl entrambe concorrenti non aggiudicatarie.

In conclusione, sulla base degli elementi istruttori forniti e attestanti "l'assoluta correttezza e la piena legittimità dell'operato della stazione appaltante e della Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla gara per l'affidamento del servizio relativo all'organizzazione delle fasi di preselezione e selezione di n. 22 procedure selettive pubbliche", non appaiono riscontrabili, allo stato, profili di illegittimità in relazione alla procedura seguita, fatta salva ogni diversa valutazione da parte del giudice amministrativo già adito, attesa la pendenza del ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PATRONI GRIFFI

(1° agosto 2012)

RANUCCI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il decreto-legge del 25 marzo 2010, n. 40, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per il finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, si è dimostrato sin dalla sua istituzione non rispondente alle esigenze reali e aspettative dei cittadini, evidenziando una scarsa attenzione e sensibilità da parte del Governo nei confronti di alcune categorie molto importanti per l'economia del Paese;

con il decreto ministeriale del 26 marzo 2010, recante "Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro", per l'ennesima volta, il Governo si è dimostrato scarsamente capace nella gestione della distribuzione degli incentivi, in special modo per il settore della nautica;

secondo quanto dichiarato dal Ministro dello sviluppo economico, a quanto risulta all'interrogante, la procedura per ottenere i *bonus* da parte dei cittadini avrebbe dovuto essere estremamente agevole, come testimoniano le stesse parole del Ministro, che affermò: "accedere allo sconto sarà semplicissimo: basterà una telefonata o un *click* del *computer* del rivenditore";

la poca trasparenza normativa del decreto-legge sugli incentivi al settore della nautica e la grande difficoltà di accesso ai *call center* delle Poste, preposti alle prenotazioni di detti incentivi, contrariamente alle affermazioni del Ministro, hanno provocato intasamenti e disservizi con enorme disappunto e nocimento per i cittadini;

le risorse messe a disposizione dal decreto per il settore della nautica ammontano a 20 milioni di euro in termini di contributi per la sostituzione di motori fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale sulla base di determinati requisiti;

gli incentivi sono stati assegnati dal sistema informativo di Poste italiane indistintamente fra due capitoli di spesa (8 milioni di euro per i fuoribordo e 12 milioni per gli stampi), attingendo dal suddetto fondo unico di 20 milioni di euro, con conseguente esaurimento delle risorse disponibili già alla fine delle prime due giornate;

considerato che un fondo così esiguo per il settore della nautica e la non corretta procedura di assegnazione tra contributi per l'acquisto degli stampi da parte dei cantieri e contributi per la sostituzione dei piccoli fuoribordo da parte dei privati ha causato l'assorbimento quasi totale del *plafond* disponibile da parte dell'industria, creando enorme disparità,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano urgentemente attuare per riequilibrare ed assicura-

re una corretta distribuzione, che di fatto è venuta a mancare, degli incentivi per il settore della nautica a garanzia dei singoli consumatori e a salvaguardia dell'efficienza energetica e dell'ecocompatibilità, così come espressamente indicato nelle citate finalità del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

(4-03060)

(27 aprile 2010)

RISPOSTA. - Il decreto-legge n. 40 del 2010, all'articolo 4, ha istituito presso il Ministero un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010.

Con decreto del 26 marzo 2010 emanato dal Ministro, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono state stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del fondo. Si è definito, inoltre, un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi in relazione alle esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa produttiva e secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti delle risorse disponibili.

Le risorse del fondo, in particolare, sono state erogate mediante contributi finalizzati agli interventi indicati all'articolo 1, nei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti nel medesimo articolo, il quale ha fissato in 20 milioni di euro l'ammontare dei contributi per la sostituzione di motori fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale.

La procedura di monitoraggio ed erogazione dei contributi è stata affidata a Poste italiane che ha avuto anche contezza dell'esistenza di eventuali risorse non ancora richieste.

Il sistema creato dal Ministero per incentivare l'acquisto di beni in tali settori, vista l'impossibilità di fruizione degli incentivi attraverso meccanismi fiscali, è stato il frutto di un'attenta valutazione che ha visto coinvolto Poste italiane come ente erogatore dei servizi.

Data la novità del meccanismo ideato dal Ministero (e successivamente adottato da altre amministrazioni) e considerata la vastità e l'eterogeneità dei settori coinvolti, il risultato è stato molto lusinghiero, come testimoniato, del resto, dal successo dell'iniziativa (i 300 milioni allocati sono stati prenotati ben prima della fine dell'anno).

Cittadini ed imprese beneficiarie dei contributi hanno potuto ottenere sconti sull'acquisto dei beni con estrema facilità proprio come indicato inizialmente: chi voleva acquistare un bene incentivato doveva solo recarsi presso uno dei venditori aderenti all'iniziativa e procedere all'acquisto di

uno dei beni (disponibili in ben 10 settori diversi) beneficiando immediatamente dello sconto.

Per quanto di propria competenza, inoltre, Poste italiane ha comunicato che i criteri di assegnazione degli incentivi sono stati definiti, come noto, direttamente dal Ministero con il decreto del 26 marzo 2010, nel quale le due tipologie citate nell'atto (motori fuoribordo e stampi per scafi da diporto) sono state collocate in un medesimo settore (nautica).

Pertanto, da parte di Poste italiane non sarebbe stato possibile, né è stata mai prevista, alcuna procedura differenziata di assegnazione dei contributi.

Il sistema informativo dell'azienda ha infatti correttamente implementato i criteri di assegnazione stabiliti, mentre le quote erogate per le due classi di incentivi sono state generate direttamente dalle richieste del mercato.

Per ciò che concerne le attività di *call center*, si precisa che il numero di postazioni di risposta a supporto del sistema di registrazione e di prenotazione incentivi è stato stabilito, nell'ambito della convenzione conclusa tra il Ministero e Poste italiane, d'intesa con il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero, che ha curato le varie fasi di stipula della convenzione.

Inoltre, nei giorni di maggiore criticità, la stessa azienda ha messo a disposizione un numero di postazioni fino a 3 volte superiore a quelle preventivate, senza prevedere alcun onere aggiuntivo a carico del Ministero.

Quanto al settore nautico che inizialmente aveva una dotazione di 20 milioni di euro, esso ha più che raddoppiato questo importo beneficiando di ulteriori 22 milioni di euro con la riallocazione delle risorse determinata con il fondo unico, decisa dal Ministro a partire dal 3 novembre 2010.

Il Ministro dello sviluppo economico

PASSERA

(27 luglio 2012)

RUSCONI, PINOTTI, CECCANTI, DONAGGIO, GIARETTA, MERCATALI, PEGORER, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, ADRAGNA, ANDRIA, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCO, BLAZINA, CABRAS, COSENTINO, D'UBALDO, GALPERTI, MARINO Mauro Maria, MAZZUCONI, MICHELONI, MUSI, PERTOLDI, RANUCCI, ROILO, TONINI. - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport.* - Premesso che:

il 22 aprile 2012, durante lo svolgimento presso lo stadio Marassi di Genova della partita di calcio Genoa-Siena, la frangia più accesa di "sup-

posti tifosi" del Genoa ha invaso la gradinata di fronte alla tribuna stampa, lanciando fumogeni e petardi, minacciando di invadere il campo e costringendo i calciatori del Genoa a spogliarsi delle loro maglia, che da sempre è considerato un simbolo intangibile di una squadra che non può essere offeso e vilipeso;

il pericoloso clima che si era venuto a creare ha costretto l'arbitro a sospendere la partita per oltre 40 minuti, generando il panico sugli spalti e inducendo molti tifosi ad abbandonare lo stadio per timore di scontri o incidenti che fortunatamente non si sono verificati;

dato che la ripresa della partita non riduce la gravità dell'episodio in questione e delle pericolosa deriva di violenza che la società, e in particolare alcuni episodi sportivi, stanno prendendo;

considerato che:

nel giorno in cui il calcio doveva commemorare attraverso il silenzio ed il ricordo la prematura scomparsa del calciatore PierMario Morosini, si è consumato, dunque, nel Paese l'ennesimo episodio di violenza durante una manifestazione sportiva;

le modalità con cui si sono svolti i fatti sono il segno inequivocabile di una pericolosa deriva morale di una parte della società che utilizza proprio i luoghi dello sport per manifestarsi e per dettare legge, attraverso gruppi minoritari ma comunque presenti nelle tifoserie;

a ciò non è possibile soggiacere; è necessaria una risposta chiara, decisa e rigorosa da parte del Governo anche in considerazione del fatto che tale episodio potrebbe creare un precedente pericoloso, stante anche il seguito e l'interesse che il calcio professionistico ha tra giovani e giovanissimi,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga doveroso fornire ogni necessario e puntuale chiarimento in ordine all'episodio richiamato in premessa;

quali urgenti iniziative abbia adottato o intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di tali gravi fatti;

quali iniziative intenda adottare per far sì che il Paese riesca a recuperare una vera cultura sportiva che possa restituire valore e dignità al calcio italiano e, in generale, a tutto lo sport.

(4-07968)

(17 luglio 2012)

RISPOSTA. - Il 22 aprile 2012, durante il secondo tempo dell'incontro di calcio Genoa-Siena disputatosi nello stadio "Ferraris" di Genova, un consistente gruppo di tifosi *ultras*, posizionati nella gradinata Nord, dopo che la squadra ospite aveva segnato il quarto *goal*, si è recato

presso le porte di separazione con il settore dei "distinti" riuscendo a superare le barriere divisorie grazie a comportamenti violenti e minacciosi nei confronti degli *stewards*.

Circa 200 facinorosi pertanto si sono riversati nel settore dei "distinti" a ridosso del boccaporto d'ingresso degli spogliatoi.

A seguito del lancio sul campo di gioco di due bombe carta e di un fumogeno, nonché del pronunciamento di frasi intimidatorie nei confronti dei giocatori del Genoa, l'arbitro sospendeva la partita per l'assenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

Nel frangente, il responsabile dei servizi di ordine pubblico della Questura ha prontamente disposto sia l'ingresso in campo di personale delle Forze di polizia, in abiti civili, per fronteggiare eventuali tentativi di invasione nonché per garantire la sicurezza dei giocatori e della terna arbitrale, sia il posizionamento, all'interno del passaggio per gli spogliatoi, di tre squadre dei reparti inquadrati per possibili interventi in emergenza.

Nel contempo, personale della Digos avviava una mediazione con i capi *ultras* per far terminare l'azione di protesta.

I tifosi più esagitati chiedevano di poter parlare con il capitano del Genoa poiché pretendevano la consegna di magliette e pantaloncini da parte dei giocatori. Avvenuto tale colloquio, i componenti della squadra genoana si sono radunati, alla presenza del presidente della società, al centro del campo per poi togliersi la divisa e depositarla a terra.

Dopo tale gesto e a seguito di ulteriori chiarimenti tra un giocatore e alcuni capi tifoseria, avvenuti a ridosso della recinzione con la mediazione del personale di polizia, la situazione di tensione si stemperava; pertanto, venendosi a creare nuovamente le condizioni per poter riprendere il gioco, la partita si è svolta regolarmente dopo 35 minuti.

Al termine dell'incontro l'imbocco dei *tunnel* degli spogliatoi è stato presidiato dai reparti inquadrati, fatti convergere nel frattempo all'interno del terreno di gioco. Sono stati garantiti servizi efficaci anche all'esterno degli spogliatoi dove si erano radunati circa 200 tifosi che non hanno, tuttavia, dato vita ad episodi di intemperanza.

Le squadre e la terna arbitrale hanno lasciato lo stadio entro le ore 19.30 senza particolari criticità.

Per quanto attiene alla gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica si precisa che l'attività di controllo del pubblico e del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto è affidata all'organizzazione di *stewarding*. La presenza interna di Forze dell'ordine è stata limitata al supporto dei reparti territoriali, in occasione delle operazioni di filtraggio e prefiltraggio durante l'afflusso della tifoseria, nonché ai servizi di osservazione e riservata vigilanza effettuati da una congrua aliquota di personale in abiti civili.

Nella gestione della fase critica è stato innanzitutto perseguito l'obiettivo di evitare che la situazione degenerasse coinvolgendo i numero-

sissimi tifosi, che pur estranei agli atti violenti, erano rimasti all'interno dello stadio.

L'articolato dispositivo posto in essere, negli ambiti di specifica competenza, dalle Forze di polizia, dall'organizzazione di *stewarding* e dal gruppo operativo sicurezza ha garantito un'adeguata gestione della situazione e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

In merito agli aspetti connessi all'attività investigativa, grazie all'ausilio del sistema di videosorveglianza nonché delle riprese effettuate dalla Polizia scientifica, si è giunti all'identificazione di altri responsabili dei disordini con l'emissione di 135 provvedimenti di Daspo, di cui 17 prevedono la particolare prescrizione dell'obbligo di firma. Avverso dette misure di prevenzione sono stati, ad oggi, presentati al Prefetto 11 ricorsi gerarchici, tutti ancora in fase istruttoria.

Inoltre diversi *ultras* sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in quanto ritenuti responsabili, in concorso, di una pluralità di reati che vanno dal superamento indebito di recinzione con aggravante della sospensione temporanea della partita, alla violenza e minaccia nei confronti degli addetti ai controlli, violenza privata aggravata, lesione aggravata nei confronti di uno *steward*.

Al riguardo è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 7 persone e quella dell'obbligo di dimora nel comune di Genova nei confronti di altre 3.

In ordine al generale fenomeno degli episodi di violenza nel corso delle manifestazioni sportive, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della pubblica sicurezza ha rilevato dal 2007 ad oggi un andamento costante nella diminuzione di tutti i fattori di rischio. Ciò è dovuto ad un piano di intervento realizzato dall'Osservatorio con il fondamentale contributo e la condivisione delle istituzioni sportive, attraverso le predisposizioni di iniziative come la "tessera del tifoso".

Nella consapevolezza che tali iniziative sono osteggiate solo da piccole frange di *ultras*, l'Osservatorio, per raggiungere il più ampio consenso e recuperare la vera cultura dello sport, ha predisposto un pacchetto di misure di semplificazione per i tifosi che, adottando il programma di tessera del tifoso, si sono inseriti in un contesto di legalità. A tal fine sono stati avviati incontri con i rappresentanti ufficiali delle tifoserie con i quali si stanno impostando nuove iniziative per migliorare la fruibilità del calcio italiano.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DE STEFANO

(23 luglio 2012)

SARO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

concorrenza e liberalizzazioni sono due concetti che negli ultimi tempi sono entrati nell'agenda del Governo per promuovere il rilancio della nostra economia e, conseguentemente, sono rimbalzati all'attenzione di tutti i *mass media*;

nella Costituzione italiana è presente sia il principio della libertà dell'iniziativa economica privata, con la possibilità per qualsiasi soggetto di diventare imprenditore e svolgere un'attività economica, sia il principio che tale attività debba svolgersi nel rispetto di alcune regole e di alcuni limiti stabiliti dalla legge a tutela degli interessi generali;

ravvisato che:

all'interrogante risulta che, da alcuni anni, alcune compagnie assicurative favorirebbero, sugli altri, contrattualmente taluni centri specializzati nella riparazione e nella sostituzione dei vetri;

le e compagnie assicurative proporrebbero *a latere* della RCA una cosiddetta garanzia accessoria per la copertura dei cristalli rotti accidentalmente e imporrebbero ai loro clienti assicurati di ricorrere per la riparazione o la sostituzione solo ai centri convenzionati;

considerato che:

i contratti di assicurazione prevederebbero tale indicazione oltre a quanto previsto da tutte le compagnie per i loro clienti assicurati che non si rivolgono ai centri convenzionati, ovvero una franchigia o uno scoperto;

dette clausole contrattuali, a giudizio dell'interrogante, limiterebbero la concorrenza a causa di un comportamento oligopolistico tra le compagnie assicurative e le multinazionali convenzionate ostacolando, di fatto, l'ingresso sul mercato dei piccoli centri specializzati e di tutti i carrozzieri;

negli ultimi mesi alcune compagnie assicurative avrebbero perfino diminuito il massimale solo a coloro che non si rivolgono ai centri convenzionati;

tale comportamento danneggia gravemente tutti i piccoli centri specializzati e le numerose carrozzerie sparse sul territorio nazionale che, pur essendo in grado di fornire un servizio di qualità con costi contenuti, rimangono esclusi dal mercato;

tale comportamento, inoltre, danneggia gravemente anche i consumatori che sono "costretti" ad avere servizi meno competitivi e con costi più alti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di dover segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato quanto sopra al fine di: eliminare eventuali comportamenti lesivi della concorrenza posti in atto da alcune compagnie assicurative; monitorare le fattispecie contrattuali specialmente nella parte relativa alle clausole che talune compagnie assicurative impongono ai clienti attraverso il contratto RCA; promuovere tra le società assicuratrici parametri contrattuali trasparenti, esigibili ed improntati a garantire, in particolare, il miglioramento costante della qualità del servi-

zio assicurativo erogato favorendo la concorrenza ed apportando un reale beneficio per i consumatori.

(4-07303)

(18 aprile 2012)

RISPOSTA. - Sulla base degli elementi trasmessi dall'autorità di vigilanza, si rappresenta che, nel rispetto della libertà contrattuale, le cosiddette garanzie accessorie (come quella in ordine ai "cristalli") sono forme di copertura assicurativa facoltativa, che l'impresa può proporre in via autonoma rispetto al contratto RC auto: le imprese, stante il divieto stabilito dall'art. 170 del codice delle assicurazioni, non possono subordinare la conclusione di un contratto RC auto obbligatoria ad ulteriori contratti assicurativi, fatte salve le deroghe di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo (per il recupero delle franchigie ed offerte in abbinamento ad altri contratti assicurativi, nel rispetto del TUB e TUF).

Tanto premesso si evidenzia, in ogni caso, che le clausole contrattuali richiamate nella prima parte dell'atto (di riparazione e/o sostituzione dei cristalli attraverso centri convenzionati) configurano prestazione dell'assicuratore, liberamente contrattate e alternativa al tradizionale adempimento del risarcimento pecuniario per equivalente: nell'ordinamento assicurativo, meccanismi di risarcimento in forma specifica (in luogo del risarcimento per equivalente) sono consentiti, sempre che resti ferma per l'assicurato la possibilità di scelta fra i due sistemi in sede di stipula del contratto assicurativo (diversamente si configurerebbero pratiche in violazione della disciplina di settore).

In merito alla segnalazione di aumento dei costi (e diminuzione dell'efficienza) per l'assicurato, vincolato a rivolgersi solo a taluni centri convenzionati, l'autorità rileva che proprio il sistema di riparazione diretta del danno, all'opposto, avrebbe la funzione di offrire maggiori possibilità di controlli sui costi e conseguente aumento dell'efficienza dell'intero sistema risarcitorio: a riguardo, sarebbe la stessa normativa assicurativa, segnatamente nella garanzia dell'assicurazione RC auto, a prevedere, in presenza di determinate condizioni, forme di risarcimento in forma specifica, nella finalità di consentire, fra l'altro, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254).

In base alle indicazioni fornite nell'atto ed in considerazione dei limiti normativi già individuati a tutela della concorrenzialità del mercato di riferimento, ovvero la facoltà di libera scelta in sede contrattuale, non parrebbero profilarsi gli estremi di violazione del codice delle assicurazioni.

In ogni caso, quanto alla possibilità di segnalazioni indirizzate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si evidenzia che le stesse possono essere direttamente trasmesse dai consumatori ed associazio-

ni al servizio di tutela del consumatore presso l'autorità *antitrust*, nonché alla stessa autorità di vigilanza ISVAP (numero verde).

In merito, infine, alla circostanza evidenziata relativa ai massimali di garanzia (che le imprese avrebbero diminuito solo per gli assicurati che non si avvalgono dei centri in convenzione), occorre tener presente che i massimali per la copertura della garanzia cristalli non risultano assoggettati importi minimi di legge, diversamente da quanto previsto per la RC auto, *ex* art. 128 del codice delle assicurazioni.

Il Ministro dello sviluppo economico

PASSERA

(27 luglio 2012)
